SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 gennaio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Fallimento produzione industriale mobili imbottiti S.p.a. (già Nicoletti S.p.a. in liquidazione)». (Decreto n. 56216). *(11A00651)*

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Gruppo Maha S.p.a.». (Decreto n. 56217). *(11A00652)*

DECRETO 24 dicembre 2010.

Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Abruzzo. (Decreto n. 56218). *(11A00653)*

DECRETO 24 dicembre 2010.

Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Lombardia. (Decreto n. 56219). *(11A00654)*

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Metro Remittance Italia S.p.a.». (Decreto n. 56220). *(11A00655)*

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Sodexo Italia S.p.a.». (Decreto n. 56221). *(11A00656)*

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Trissolbia S.p.a.». (Decreto n. 56222). *(11A00657)*

DECRETO 24 dicembre 2010.

Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Umbria. (Decreto n. 56223). *(11A00658)*

DECRETO 17 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Multimedia Planet S.r.l.». (Decreto n. 56310). *(11A00659)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 dicembre 2010.

Modifica del decreto 1° agosto 2005 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 982/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 14 aprile 2004, ed in particolare il progetto n. 7129 presentato dalla Italmineraria S.r.l. e dalla Vomm S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1770 del 1° agosto 2005, con il quale il progetto n. 7129 presentato dalla Italmineraria S.r.l. e dalla Vomm S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 1.453.914,59 e un credito agevolato pari a euro 1.631.680,19;

Visto il decreto direttoriale n. 266 del 15 febbraio 2006 con il quale relativamente al progetto n. 7129 presentato dalla Italmineraria S.r.l. e dalla Vomm S.r.l., è stata autorizzata la variazione della titolarità da Italmineraria S.r.l. e Vomm S.r.l. a Mining Italiana Spa e Vomm S.r.l.;

Acquisiti i supplementi istruttori da parte dell'istituto convenzionato e dell'esperto scientifico pervenuti rispettivamente in data 17 marzo 2009, prot. n. 1980 e in data 21 luglio 2010, prot. n. 5976, a seguito di variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 22 settembre 2010 e riportato nel relativo verbale;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 1770 del 1° agosto 2005, modificato con decreto direttoriale n. 266 del 15 febbraio 2006, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 7129 presentato dalla Italmineraria S.r.l. e dalla Vomm S.r.l. ora Vomm S.r.l. e Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie (DITAG), contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 1770 del 1° agosto 2005, modificato con decreto direttoriale n. 266 del 15 febbraio 2006, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 1770 dello agosto 2005, modificato con decreto direttoriale n. 266 del 15 febbraio 2006, per il progetto n. 7129 presentato dalla Italmineraria S.r.l. e dalla Vomm S.r.l. ora Vomm S.r.l. e Politecnico di Torino Dipartimento di ingegneria del territorio, dell'ambiente e delle geotecnologie (DITAG), per effetto del presente decreto, è conseguentemente aumentato di euro 155.530,91 e il credito agevolato è diminuito di euro 307.607,69.

Restano ferme tutte le altre disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7129

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7129 del 18/08/2003 Comitato del 22/09/2010
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovo processo per la valorizzazione integrale di rifiuti industriali attraverso la produzione combinata di aggregati ceramici espansi ed energia elettrica.

Inizio: 01/01/2005

Durata Mesi: 72

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

VOMM S.R.L. - IMPIANTI E PROCESSI

ROZZANO (MI)

POLITECNICO DI TORINO DITAG DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEL TERRITORIO DELL'AMBIENTE E DELLE GEOTECNOLOGIE

Torino (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 3.301.490,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.304.680,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 996.810,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.831.920,00	€ 698.530,00	€ 2.530.450,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 472.760,00	€ 298.280,00	€ 771.040,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.304.680,00	€ 996.810,00	€ 3.301.490,00

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7129

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

  10 % Progetti presentati da PMI
  10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
  10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.609.445,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.324.072,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
- per la Vomm Impianti e Processi Srl ; verifica del completamento del laboratorio e della disponibilità di almeno 2 persone dotate di idonea competenza (da verificare a cura dell'esperto scientifico) presso la struttura di Galatina con contratto di lavoro idoneo ai fini dell'imputazione geografica dei costi in zona Ea, come stabilito dal D.M. 593/00.
- per il Politecnico di Torino; verifica del completamento del laboratorio e della disponibilità di almeno 3 persone dotate di idonea competenza (da verificare a cura dell'esperto scientifico) presso la struttura di Galatina con contratto di lavoro idoneo ai fini dell'imputazione geografica dei costi in zona Ea, come stabilito dal D.M. 593/00.

I costi sostenuti per il progetto di ricerca dal Politecnico di Torino sono da ritenersi ammissibili a partire dal 1° gennaio 2005.

11A00814

DECRETO 28 dicembre 2010.

Modifica del decreto 30 dicembre 2005 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 984/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 151uglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriaie 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 14 dicembre 2005, ed in particolare il progetto n. 10770 presentato dalla Electrolux Home Products Italy S.p.A., CNR - ITIA «Machinae», Masmec S.r.l. e dall'Università degli studi di Genova - DIMEC, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, con il quale il progetto n. 10770 presentato dalla Electrolux Home Products Italy S.p.A., CNR - ITIA «Machinae», Masmec S.r.l. e dall'Università degli studi di Genova - DIMEC, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 1.083.400,00 e un credito agevolato pari a euro 865.240,00;

Visto il decreto direttoriale n. 400 del 23 luglio 2010, con il quale relativamente al progetto n. 10770 presentato dalla Electrolux Home Products Italy S.p.A., CNR ITIA «Machinae», Masmec S.r.l. e dall'Università degli studi di Genova - DIMEC, è stata autorizzata la variazione della titolarità dalla Electrolux Home Products Italy S.p.A. alla Electrolux Italia S.p.A. a seguito della fusione per incorporazione della Electrolux Home Products Italy S.p.A. nella Electrolux Italia S.p.A.;

Acquisiti i supplementi istruttori da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, pervenuti rispettivamente in data 14 maggio 2010 prot. n. 3078 e in data 14 settembre 2010 prot. 7965, a seguito della richiesta di rimodulazione del progetto avanzata dai soggetti proponenti;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 22 settembre 2010 e riportato nel relativo verbale;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 10770 presentato dalla Electrolux Italia S.p.A. (già Electrolux Home Products Italy S.p.A.), CNR - ITIA «Machinae», Masmec S.p.A. (già Masmec S.r.l.) e dall'Università degli studi di Genova - DIMEC, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 3334 del 30 dicembre 2005, per il progetto n. 10770 presentato dalla Electrolux Italia S.p.A. (già Electrolux Home Products Italy S.p.A.), CNR - ITIA «Machinae», Masmec S.p.A. (già Masmec S.r.l.) e dall'Università degli studi di Genova - DIMEC, per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 3.900,00 e il credito agevolato è diminuito di euro 2.080,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10770

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10770 del 24/12/2003 Comitato del 22/09/2010
- Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di una classe di sistemi robotizzati di assemblaggio caratterizzati dal principio degli attuatori cooperanti

Inizio: 01/04/2004

Durata Mesi: 48

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Electrolux Italia S.p.A.
PORCIA (PN)

CNR - ITIA "MACHINAE"
Modugno (BA)

MASMEC SPA
MODUGNO (BA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA - DIMEC
Genova (GE)

- Costo Totale ammesso Euro 2.292.300,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.760.000,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 532.300,00

  al netto di recuperi pari a Euro 117.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.379.800,00	€ 378.600,00	€ 1.758.400,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 380.200,00	€ 153.700,00	€ 533.900,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.760.000,00	€ 532.300,00	€ 2.292.300,00

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10770

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.079.500,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	863.160,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A00815

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 2010.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nell'ambito del VI e VII programma quadro della Comunità europea, annualità 2010. (Decreto n. 40/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Considerato che le attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e dimostrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito del VI e VII programma quadro di ricerca, comportano

nel 2010 un onere di parte nazionale di 10.855.680 euro, con una quota a carico del CNR di 3.256.704 euro, a fronte di contributi comunitari di 22.758.811 euro;

Viste le note del CNR n. 44894 e n. 76665 in data 10 giugno e 28 ottobre 2010 e la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ministero vigilante sul CNR - n. 2852 in data 26 luglio 2010, con le quali si richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per un importo di 7.598.976 euro, a copertura della restante quota di parte nazionale;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 5 novembre 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate:

Decreta:

1. A valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 è assegnato, per l'anno 2010, l'importo di 7.598.976 euro in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), a titolo di parziale cofinanziamento nazionale delle attività di ricerca richiamate in premessa.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote di propria competenza in favore del CNR, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il suddetto Ministero ed il CNR effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente;

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il CNR si attivano per la restituzione, al Fondo di rotazione di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 124

11A00717

DECRETO 5 novembre 2010.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2009 del Fondo per le frontiere esterne – periodo 2007-2013. (Decreto n. 34/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";

Vista la decisione della Commissione C(2009) 5435 del 3 luglio 2009 che approva, per l'Italia, il programma annuale 2009 del Fondo per le frontiere esterne,

da cui risulta che il cofinanziamento comunitario e' di 17.712.942,23 euro e che la quota di parte nazionale ammonta a 17.162.783,63 euro;

Vista la nota n. 555/SM/U/907/2010 del 9 luglio 2010, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota nazionale;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati il Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 5 novembre 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate:

Decreta

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma annuale 2009 del Fondo per le frontiere esterne di 17.162.783,63 euro.

2. Il Fondo di rotazione, analogamente a quanto previsto dalla citata decisione n. 574/2007/CE, è autorizzato ad erogare il predetto importo, su indicazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le seguenti modalità:

a) un primo prefinanziamento di 8.581.391,82 euro, pari al 50 per cento dell'assegnazione 2009, a seguito dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario;

b) un secondo prefinanziamento di importo proporzionale a quello comunitario, a seguito dell'avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario;

c) un pagamento a saldo, a seguito dell'erogazione del corrispondente saldo comunitario.

Il Ministero dell'interno effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità' alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 108

11A00718

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 novembre 2010.

Inclusione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/14/UE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1, l'art. 8, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Vista la direttiva 2010/14/UE della Commissione del 3 marzo 2010, concernente l'iscrizione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che la Francia è stata designata quale Stato membro relatore della sostanza attiva heptamaloxyloglucan;

Considerato che lo Stato membro relatore ha effettuato il lavoro di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, trasmettendo alla Commissione il relativo rapporto di valutazione;

Considerato che i rapporti di valutazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan, è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentato alla Commissione in forma di rapporto scientifico dell'EFSA;

Considerato che detto rapporto di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva heptamaloxyloglucan, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* e dell'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/14/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva heptamaloxyloglucan nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2010/14/UE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate, per la sostanza attiva sopra citata, nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le autorizzazioni provvisorie esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva heptamaloxyloglucan, e trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo secondo le prescrizioni riportate, in particolare nell'art. 13, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che attualmente non risultano autorizzati in Italia prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva heptamaloxyloglucan;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione della sostanza attiva

1. La sostanza attiva heptamaloxyloglucan, è iscritta, fino al 31 maggio 2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

1. Attualmente non sono autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva heptamaloxyloglucan, pertanto coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari che la contengono dovranno presentare al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

3. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 novembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 18, foglio n. 353

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
304	Heptamaloxyloglucan N. CAS 870721-81-6 N. CIPAC Non disponibile	Denominazione completa IUPAC nella nota (*) Xyl p: xylopyranosyl Glc p: glucopyranosyl Fuc p: fucopyranosyl Gal p: galactopyranosyl Glc-ol: glucitol	≥ 780 g/kg L'impurità Patulin non deve superare 50 µg/kg nel materiale tecnico.	1° giugno 2010	31 maggio 2020	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'heptamaloxyloglucan, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva ultimata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009.

(*)*{[α –D – Xyl p – (1-6)] –β – D – Glc p – (1-4)}{[α –L – Fucp – (1-2) – β – D – Gal p –(1-2) – α –D – Xyl p – (1-6)] – β – D – Glc p – (1-4)} – D – Glc – ol*

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

11A00961

DECRETO 12 novembre 2010.

Inclusione della sostanza attiva malathion nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/17/UE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i Regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 che stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, la sostanza attiva malathion;

Considerato che la sostanza attiva malathion non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2007/389/CE con conseguente revoca dei prodotti fitosanitari che contenevano detta sostanza attiva;

Considerato altresì che il notificante, della sostanza attiva malathion ha presentato successivamente alla decisione di non inclusione, una nuova domanda ai fini della sua eventuale iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo quanto previsto dalla procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione;

Considerato che il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore, ha valutato entro i termini e secondo la procedura di cui al Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione le nuove informazioni ed i nuovi dati presentati dal Notificante elaborando una relazione supplementare a quella che inizialmente aveva portato alla non inclusione della sostanza attiva malathion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che detta relazione supplementare è stata successivamente valutata dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e presentata alla Commissione come rapporto scientifico;

Tenuto conto che la nuova valutazione effettuata dallo Stato membro relatore e le conclusioni dell'EFSA hanno preso in considerazioni in modo particolare gli aspetti critici della valutazione iniziale della sostanza attiva che avevano portato alla decisione di non inclusione della sostanza attiva malathion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita in Italia dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che il suddetto rapporto relativo alla sostanza attiva è stata successivamente riesaminato dalla Commissione e dagli Stati membri nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali dove è stato approvato sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che per evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per gli astanti connesso all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva malathion si ritiene opportuno prevedere che il tenore dell'impurezza isomalathion sia non superiore a 2 grammi per chilogrammo di sostanza attiva tecnica e che l'uso dei relativi prodotti fitosanitari sia limitato ai soli operatori professionali;

Considerato che sulla base delle nuove valutazioni riportate nel citato rapporto di riesame della Commissione e delle ulteriori misure adottate, è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva malathion soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame stesso;

Vista la conseguente direttiva 2010/17/UE della Commissione del 9 marzo 2010 di iscrizione della sostanza attiva malathion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la successiva rettifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L113 del 6 maggio 2010, relativa alla data di scadenza dell'iscrizione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/17/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva malathion nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2010/17/UE della Commissione si deve tenere conto anche delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, nel rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che attualmente non risultano autorizzati in Italia prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva malathion;

Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabiliscono norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva malathion è aggiunta, fino al 30 aprile 2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

1. Attualmente non sono autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva malathion, pertanto coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari che la contengono dovranno presentare al Ministero della Salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

3. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 18, foglio n. 354

ALLEGATO

Voce da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	Malathion Numero CAS: 121-75-5 Numero CIPAC: 12	Diethyl (dimethoxyphosphinothioylthio)succinate o S-1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate racemato	≥ 950 g/kg Impurezze: Isomalathion: non più di 2 g/kg	1° maggio 2010	30 aprile 2020	PARTE A Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida. Le autorizzazioni vanno limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul malathion, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego devono prescrivere l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, — protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone; — protezione degli uccelli insettivori e delle api mellifere. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Per quanto concerne le api, le indicazioni necessarie per evitare l'esposizione vanno fornite nell'etichettatura nonché nelle istruzioni per l'uso. Gli Stati membri si accertano che le formulazioni a base di malathion siano accompagnate dalle istruzioni necessarie per evitare, durante lo stoccaggio e il trasporto, qualsiasi rischio di formazione di isomalathion in misura superiore alle quantità massime consentite. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, ulteriori misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante presenti alla Commissione: — informazioni che confermino la valutazione dei rischi per i consumatori nonché la valutazione dei rischi acuti e a lungo termine per gli uccelli insettivori, — informazioni circa la quantificazione delle differenze di potenza tra malaoxon e malathion.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

11A00962

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 dicembre 2010.

Annullamento del decreto 16 aprile 2010, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della «2 G Costruzioni S.c.r.l. – Società Cooperativa a responsabilità limitata », in San Leucio del Sannio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 159/2010 in data 16 aprile 2010 con il quale la società cooperativa 2 G Costruzioni S.C.R.L. - Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Leucio del Sannio (Benevento) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Massimo Formisano ne è stato nominato Commissario liquidatore;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese dalle quali è emerso che la citata Cooperativa, a seguito dello scioglimento della stessa senza nomina del liquidatore è stata cancellata dal registro delle imprese in data 1° aprile 2010;

Ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 159/2010 in data 16 aprile 2010 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

11A00633

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 gennaio 2011, n. **1/RGS**.

Istruzioni operative, per le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione con oneri a carico degli istituti delegatari.

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Agli Uffici Centrali di Bilancio presso le Amministrazioni Centrali

All'Ufficio di Ragioneria presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato

Al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi

Alle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze

Alle Agenzie Fiscali

e p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura Generale dello Stato

All'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - INPDAP

Alla Banca d'Italia

PREMESSA

Come noto, al ricorrere di determinati presupposti, il dipendente pubblico può avvalersi dell'istituto della delegazione di pagamento per corrispondere le somme dovute al proprio creditore, in virtù degli obblighi assunti con lo stesso a seguito della stipula di un contratto di assicurazione o di un contratto di finanziamento (*rectius*: mutuo). In altri termini, il dipendente pubblico può provvedere, avvalendosi della delegazione di pagamento, sia alla corresponsione dei previsti premi di assicurazione sia al rimborso rateale del finanziamento ottenuto.

A tale riguardo, non sembra superfluo precisare, con particolare riferimento ai contratti di finanziamento, che la delegazione di pagamento non va confusa con la cessione del quinto dello stipendio. Anzi, la delegazione consente, al dipendente che ha in corso la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso realizzato attraverso la predetta cessione stipendiale.

Con la presente circolare - frutto della collaborazione con il Dipartimento degli affari generali, del personale e dei servizi-DAG e dal medesimo condivisa - si intende aggiornare e rendere più snello il procedimento amministrativo concernente le richieste di delegazione di pa-

gamento, raccogliere e semplificare le istruzioni sinora diramate nonché precisare e definire la misura degli oneri dovuti all'amministrazione a fronte dell'attività prestata.

1. *Quadro normativo di riferimento*

La delegazione di pagamento trova la sua disciplina, per gli aspetti qui di interesse, principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante l'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

In sintesi, secondo lo schema delineato dall'art. 1269 del codice civile, la delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario). Il rapporto giuridico esistente tra delegante e delegato è definito rapporto di provvista - spesso già preesistente alla delegazione - mentre quello tra delegante e delegatario è qualificato rapporto di valuta.

Il secondo comma dell'art. 1269 del codice civile precisa che il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto, bensì volontario.

Il successivo art. 1270 del codice civile statuisce, poi, che il delegante può revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non abbia eseguito il pagamento.

Volendo calare la suddetta struttura giuridica nelle fattispecie oggetto della presente circolare, la delegazione di pagamento è l'incarico che il dipendente pubblico affida alla amministrazione di appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi - di pagare un istituto esercente il credito o una società di assicurazione, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione. Tale fattispecie è generalmente qualificata come «delegazione convenzionale».

Più nello specifico, avvalendosi della delegazione convenzionale, il dipendente pubblico in concreto può:

pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria;

pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento.

A fianco alla delegazione convenzionale, l'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 prevede delle puntuali ipotesi di delegazione di pagamento per le quali l'amministrazione è tenuta, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, a dare senz'altro esecuzione alla richiesta, non avendo spazio alcuno per una valutazione discrezionale. In dette ipotesi, si è in presenza della figura individuata anche come «delegazione legale» che riguarda, in particolare, le trattenute concernenti il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici. Nella delegazione legale rientra pure la delega a favore di organizzazioni sindacali relativamente al pagamento delle quote associative.

La distinzione tra delegazioni legali, per le quali esiste un obbligo di legge all'esecuzione, e delegazioni convenzionali, soggette all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, comporta, sotto il profilo procedimentale, un diverso trattamento. Infatti, per le prime il servizio va reso gratuitamente, mentre, per le seconde, una volta assentite, scatta in capo all'amministrazione l'obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, non potendo siffatti oneri gravare sulle spese di funzionamento della stessa amministrazione in assenza di una specifica previsione di legge. Considerato, poi, che le somme trattenute al dipendente sono versate direttamente al delegatario - il quale, in ultima istanza, è il beneficiario del pagamento - e la necessità di attivare con il medesimo delegatario procedimenti volti al riscontro dei versamenti attraverso anche uno scambio di informazioni, gli oneri di cui trattasi incombono in capo a quest'ultimo.

Per quanto attiene alla delegazione di pagamento convenzionale, inoltre, è opportuno ricordare sin d'ora come il decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, per tutti i dipendenti pubblici, fissa una serie di limiti, soprattutto quantitativi. In effetti, non va dimenticato che detto strumento di pagamento può cumularsi alla cessione del quinto dello stipendio, potendo giungere ad incidere significativamente sull'ordinaria capacità reddituale del dipendente (il cumulo dei due istituti può comportare una riduzione del 40% dello stipendio netto, ulteriormente elevabile in presenza di circostanze eccezionali).

Oltre alla normativa di rango primario sopra richiamata, la delegazione di pagamento per i dipendenti pubblici trova una disciplina di maggior dettaglio - soprattutto per quanto attiene agli aspetti operativi - in vari documenti di prassi, rappresentati, principalmente, dalle circolari di seguito elencate:

8 agosto 1995, n. 46/RGS;

16 ottobre 1996, n. 63/RGS;

11 marzo 1998, n. 29/RGS;

5 settembre 2003, n. 37/RGS;

29 luglio 2005, n. 554/DAG;

13 aprile 2006, n. 646/DAG;

20 aprile 2006, n. 654/DAG;

2 dicembre 2008, n. 35/RGS.

Ciò precisato, come accennato in premessa, esigenze di semplificazione amministrativa, non disgiunte dalla naturale maturazione della necessità di una rivisitazione delle attuali fasi procedimentali, hanno imposto di addivenire alla emanazione della presente circolare, in modo da diramare nuove e più organiche istruzioni in materia, superando così le indicazioni nonché le problematiche risultanti dalla stratificazione di regole e comportamenti avvenuta nel tempo, a causa del succedersi, oltre al parziale sovrapporsi, dei documenti di prassi testé ricordati.

Peraltro, si introducono significativi elementi di innovazione procedimentale, tra i quali meritano di essere segnalati, soprattutto, le diverse modalità di riscossione e la

più articolata determinazione degli oneri amministrativi da porre a carico degli istituti delegatari.

Da ultimo, non va dimenticato che, sebbene delegazione di pagamento e cessione del quinto dello stipendio abbiano una struttura in qualche modo simile, si tratta, in realtà, di figure giuridiche diverse. Difatti, la cessione del quinto non è soggetta ad accettazione da parte dell'amministrazione e, di norma, la delegazione va ad aggiungersi ad una cessione dello stipendio in atto. Neppure va trascurato che i presupposti e i limiti, tra cessione dello stipendio e delegazione, sono in larga parte differenti.

Relativamente alla cessione del quinto dello stipendio, si rinvia, per maggiori approfondimenti, alle indicazioni fornite con le circolari 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e 13 marzo 2006, n. 13/RGS.

2. *Condizioni per fruire della delegazione convenzionale*

La possibilità per il dipendente pubblico di avvalersi dello strumento della delegazione convenzionale di pagamento è legata, dunque, al ricorrere di taluni presupposti e soggetta ad una serie di limiti, fissati perlopiù direttamente dalla legge.

Quanto ai presupposti, oltre ovviamente all'esistenza di un rapporto di impiego pubblico, la delegazione di pagamento deve avere ad oggetto un contratto di assicurazione oppure un contratto di finanziamento.

Nel caso di assicurazione, il contratto deve essere finalizzato a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi legati alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita, *et similia*) oppure a coprire i rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa svolta o anche, infine, a costituire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria. Pertanto, devono ritenersi escluse altre tipologie di polizze aventi lo scopo di coprire rischi connessi a «beni materiali» in senso lato, quali, ad esempio, le assicurazioni sulla responsabilità civile per gli autoveicoli (cd. «R.C. auto»), contro l'incendio o il furto relativamente all'autoveicolo o all'abitazione, contro eventi atmosferici, sui crediti, eccetera.

Nell'ipotesi di finanziamento - essendo normalmente un negozio non finalizzato, ma destinato a soddisfare esigenze generiche di liquidità - di regola non avrà rilievo alcuno la ricerca dei motivi per cui è stato stipulato il contratto, salvo che il delegante non intenda avvalersi della possibilità di oltrepassare, nel caso di concorso con la cessione dello stipendio, la quota di un quinto al netto delle ritenute di legge, fermi restando gli altri limiti legali. In quest'ultima evenienza, per tutelare il dipendente da un eccessivo indebitamento, l'amministrazione dovrà valutare con molto rigore le richieste pervenute - che l'interessato avrà cura di giustificare e documentare convenientemente - escludendo quelle fondate su motivi non ritenuti meritevoli di tutela. Senza alcuna pretesa di esaustività e solamente a carattere orientativo, si ritiene non possano trovare accoglimento le richieste di finanziamento concernenti l'acquisto di beni di largo consumo o voluttuari, le spese per le vacanze, gli esborsi per i giochi e pronostici in generale, mentre appaiono più meritevoli di positiva considerazione le richieste volte a sostenere spese, afferenti anche ai propri familiari, per gli studi universitari, per i viaggi legati ad esigenze di salute, per il reintegro di perdite patrimoniali impreviste ed imprevedibili (incidenti domestici, calamità naturali, eccetera).

In ogni caso, l'amministrazione, per le delegazioni di pagamento inerenti a finanziamenti, dovrà sempre valutare una serie di elementi, anche nell'interesse e per la tutela del proprio dipendente (quali, ad esempio, la durata del prestito ed il tasso di interesse).

In entrambe le tipologie sopra tracciate per grandi linee - delegazioni per contratti di assicurazione e delegazioni per contratti di finanziamento - occorre che il contratto sia stato stipulato con uno dei soggetti elencati all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 e di seguito riproposti:

a) istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni ed istituti similari);

b) società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività;

c) istituti e società esercenti il credito, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.

Inoltre, soprattutto per ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, la richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi.

Di converso, per i contratti di finanziamento - fatte salve le fattispecie afferenti ai mutui stipulati per il pagamento del prezzo dell'alloggio, giusta previsioni degli articoli 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 - la durata massima assentibile è di dieci anni.

Sempre in relazione ai contratti di finanziamento, va ricordato che la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento - fermi restando il termine massimo di dieci anni e le particolarità di cui agli articoli 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 inerenti al pagamento del prezzo dell'alloggio - non può eccedere il rimanente periodo del contratto di lavoro, per il personale a tempo determinato, o, comunque e per tutto il personale, il momento di conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza. Le suddette prescrizioni, esplicitamente poste per la cessione del quinto dello stipendio, sono indubbiamente applicabili anche per i contratti di finanziamento in discorso, per i quali si richiede di avvalersi della delegazione di pagamento.

Ulteriore presupposto per la delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte, di una convenzione tra l'amministrazione e gli istituti interessati nella quale, tra i vari aspetti, sia in particolare specificato l'onere amministrativo posto a carico degli stessi, unitamente alla indicazione delle modalità di versamento ed ai consequenziali obblighi.

Per quanto concerne i limiti della delegazione convenzionale, si evidenzia:

la quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale (articoli 5 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950);

in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio - per la quale il soggetto finanziatore beneficiario del pagamento abbia la garanzia dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP o sia egualmente assicurato presso altri istituti - o con le delegazioni legali (pagamento di quote di prezzo o di pigione di alloggi popolari, eccetera), il totale delle somme trattenute non può, ordinariamente, superare il 40 % dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che l'amministrazione di appartenenza del dipendente è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso (art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 e art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895). Corre l'obbligo di sottolineare che il rilascio dell'assenso in questi casi deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie.

3. *Convenzioni*

La percorribilità della delegazione di pagamento, come esposto, è subordinata all'esistenza di una convenzione stipulata tra l'istituto delegatario e l'amministrazione che, dal canto suo, dovrà verificare, prima di addivenire alla sottoscrizione, la presenza ed il rispetto di una serie di clausole ed elementi.

A carattere generale, le convenzioni, oltre a contenere i dati e gli elementi idonei ad identificare univocamente le parti contraenti (denominazione, sede, codice fiscale e, per gli istituti e le società esercenti il credito, numero d'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) e le persone legittimate alla sottoscrizione, dovranno evidenziare esplicitamente la loro durata e il divieto del rinnovo tacito, nonché disciplinare compiutamente la facoltà di recesso.

Inoltre, le convenzioni dovranno prevedere che:

in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, ovvero di trattenute operate d'ufficio per morosità, in virtù delle previsioni recate dagli articoli 60, 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, ovvero ancora di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione;

l'amministrazione non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi;

per quanto non disciplinato dalla convenzione stessa, si applicano le prescrizioni di legge ed, in particolare, i limiti recati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950;

il delegatario assume l'obbligo di versare gli oneri amministrativi nella misura e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, in aderenza alle indicazioni contenute nella presente circolare;

nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso, l'amministrazione darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione.

Per agevolare le amministrazioni interessate, sono stati predisposti ed uniti alla presente circolare due schemi di convenzioni-tipo, uno concernente i contratti di finanziamento (allegato *A*) e l'altro le polizze assicurative (Allegato *B*).

Inoltre, le medesime amministrazioni avranno l'opportunità di razionalizzare i processi amministrativi, prevedendo nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una delega al DAG, direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione - DCSII per stipulare una convenzione unificata con gli istituti delegatari, secondo i predetti schemi di convenzione-tipo, della quale possono giovarsi tutti i dipendenti delle amministrazioni deleganti.

4. *Trattazione delle istanze di delegazione convenzionale*

Le istanze di delegazione di pagamento - redatte avvalendosi dei fac-simile uniti alla presente circolare per l'ipotesi di finanziamento (allegato *C*) e per l'ipotesi di assicurazione (allegato *D*) - vanno presentate, dal delegatario o direttamente a cura dell'istante, all'amministrazione di appartenenza del medesimo delegante.

L'amministrazione, in primo luogo, verificherà l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con l'istituto delegatario.

Segnatamente per le delegazioni concernenti un contratto di finanziamento, dovrà essere verificato, oltre all'aspetto formale costituito essenzialmente dalla completezza e correttezza dei dati indicati, il rispetto dei seguenti elementi:

il tasso effettivo globale medio (TEG, da taluni indicato, impropriamente, anche come TEGM) praticato dall'istituto finanziario non deve superare la metà di quello indicato nel decreto – adottato ogni trimestre, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dal Ministero dell'economia e delle finanze - recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura;

la quota oggetto della delegazione non può eccedere il quinto dello stipendio, salvo ipotesi del tutto eccezionali, debitamente motivate e documentate;

il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà;

l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa);

l'insussistenza di trattenute sulle stipendio scaturenti dalla concomitante presenza di una cessione del quinto dello stipendio e di un prestito ottenuto ai sensi della legge 29 giugno 1960, n. 656, recante la disciplina dei piccoli prestiti erogati da parte delle casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari.

Invece, per le delegazioni di pagamento discendenti da una polizza assicurativa, ferma restando la necessità del rispetto della convenzione sottostante, l'esame da condurre è più circoscritto, essendo la verifica, fondamentalmente, volta ad accertare:

l'oggetto del contratto che, come già esplicitato, deve riguardare la tutela della persona umana, dei rischi professionali ovvero la costituzione di una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria;

il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950.

Esperiti i controlli di rito, la delegazione, recante la firma del delegante autenticata dal dirigente responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza, va trasmessa d'ufficio in duplice esemplare all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio, il quale, a sua volta, ha l'onere di inoltrare un esemplare al delegatario e, infine, l'obbligo di provvedere ad operare la trattenuta indicata ed a versarla, detratti gli oneri amministrativi, al medesimo delegatario secondo le modalità previste nella delegazione e nella convenzione.

Per quanto riguarda le delegazioni per contratti di finanziamento, occorre precisare sin d'ora che la trattenuta ed il susseguente versamento a favore dell'istituto delegatario mutuante potranno avvenire soltanto dopo l'acquisizione dall'istituto delegatario stesso dell'attestazione sull'effettiva avvenuta somministrazione del finanziamento al dipendente (art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950). A tale riguardo, sarà interesse e cura del medesimo istituto delegatario darne dimostrazione alla competente amministrazione.

È appena il caso di precisare che per il perfezionamento della delegazione occorre, in ogni modo, la previa accettazione formale da parte del delegatario.

La delegazione, una volta completa in tutti i suoi elementi, va trasmessa, come accennato, al competente ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio e, in particolare:

alla pertinente direzione territoriale dell'economia e delle finanze - DTEF (ancorché soppresse dall'art. 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73), e, dal 1° marzo 2011, alla subentrante ragioneria territoriale dello Stato - RTS (giusta decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010), per gli uffici periferici delle amministrazioni di cui gestiscono le partite stipendiali;

all'ufficio del personale dell'amministrazione centrale, relativamente alle partite stipendiali dei dipendenti dalla stessa gestite (per il Ministero dell'economia e delle finanze, tale ufficio, incardinato nell'ambito del DAG, è la direzione centrale per i servizi al personale - DCSP).

Con l'occasione, si rammenta che, a corredo della delegazione, non dovrà più essere trasmessa copia della convenzione, attesa l'avvenuta implementazione, a far data dal 1° ottobre 2010, di un'apposita procedura informatizzata - per il cui dettaglio, si rinvia alle specifiche contenute nell'allegato *E* - dedicata alla gestione dei dati relativi alle convenzioni stipulate dalle amministrazioni interessate.

Nell'ambito delle attività di dematerializzazione ed e-government della pubblica amministrazione i processi sopradescritti potranno essere semplificati e razionalizzati in un'ottica di automazione degli stessi.

5. *Determinazione degli oneri amministrativi*

L'esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento costituisce, da un lato, un vantaggio per il dipendente e per l'istituto delegatario - entrambi garantiti nella regolarità dei pagamenti e affrancati, in varia misura, da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie - rappresentando nel contempo, però, un onere amministrativo per la finanza pubblica che deve essere ristorato, in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali, specialmente informatiche, da parte dell'amministrazione.

La misura di tali oneri amministrativi che gli istituti delegatari, per fruire del servizio, si obbligano a ristorare è stata sinora calcolata sull'importo base di euro 1,10 (euro uno/10), assumendo sostanzialmente a parametro il prezzo ordinario determinato da Poste italiane S.p.a. per i pagamenti eseguiti attraverso il bollettino di conto corrente postale. Infatti, le indicazioni contenute, da ultimo, nella circolare n. 35/RGS del 2008 precisano che gli oneri amministrativi da porre a carico degli istituti delegatari sono due volte il costo del pagamento effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, per cui, in concreto, sono pari, con riferimento a ciascun mese in cui è operata la trattenuta, ad euro 1,10 X 2, quindi ad euro 2,20 (euro due/20), per la prima annualità e per quelle successive, sempreché non ricorrano i presupposti per l'applicazione, ma solo a decorrere dalla seconda annualità, della misura ridotta pari ad euro 0,92 (euro zero/92), nell'ipotesi di attivazione di un numero di delegazioni superiore a cento.

Ciò posto, con l'obiettivo di superare un'impostazione troppo generica e legata pressoché esclusivamente a circostanze esterne, si è proceduto ad una rivisitazione degli oneri amministrativi in misura più puntuale, tenendo conto di una serie di elementi connessi alle attività espletate per processare le delegazioni di pagamento (numero dei dipendenti utilizzati, relativi tempi di lavoro e propedeutica formazione; incidenza dell'attività amministrativa prestata e ricadute sulle spese di funzionamento, anche in relazione alle diverse tipologie di delegazione convenzionale; spese di investimento, specialmente di natura informatica; oneri generali e spese di spedizione; eccetera).

Le analisi svolte hanno fatto emergere la necessità, per rafforzare la correlazione tra oneri amministrativi effettivamente sopportati dall'amministrazione e ristoro da parte degli istituti delegatari, di rimodulare adeguatamente il contributo posto a carico di questi ultimi.

In primo luogo, è apparsa ineludibile l'esigenza di operare una separata individuazione degli oneri amministrativi discendenti dalle attività istruttorie e valutative iniziali, consequenziali alla richiesta di avvalersi della de-

legazione convenzionale di pagamento. I suddetti oneri, essendo strettamente connessi ad attività propedeutiche aventi un significativo impatto amministrativo, devono essere versati, a ragion veduta, eminentemente in un'unica soluzione, in occasione della prima trattenuta operata in virtù della delegazione. Ciò nondimeno, essendo tali attività propedeutiche e funzionali all'attivazione delle trattenute stipendiali, una parte degli oneri in questione è stata ripartita forfetariamente sugli importi dovuti ogni mese.

In secondo luogo, per evidenti ragioni di semplificazione della riscossione, si è affermata l'esigenza che il versamento degli oneri amministrativi sia effettuato direttamente dall'amministrazione che procede materialmente alla trattenuta nei confronti del dipendente, attraverso la ritenzione sulla medesima trattenuta delle somme dovute dall'istituto delegatario ed il loro successivo immediato riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

In terzo luogo, il diseguale impatto sull'attività amministrativa delle diverse tipologie di delegazioni convenzionali - considerato in modo non disgiunto dalla valutazione circa la diversa valenza e rilievo sociali del sottostante rapporto di valuta - hanno condotto a differenziare l'onere in discorso, a seconda la delegazione attenga a contratti di finanziamento oppure a rapporti assicurativi. Infatti, il contratto di assicurazione sulla vita, ad esempio, è connotato da una fase istruttoria meno complessa e da più semplici adempimenti di riscontro nel corso del tempo, per cui i costi amministrativi risultano, a ben vedere, significativamente minori. Invero, la trattenuta costituita dal premio è operata in modo costante sino alla scadenza della polizza e assai raramente implica, oltre al conseguente riversamento ed ai necessari obblighi di rendicontazione, l'espletamento di ulteriore attività amministrativa. Nell'ipotesi di finanziamento, invece, occorre procedere anche a verifiche periodiche (ad esempio, per il rispetto delle soglie convenzionalmente previste) nonché a non infrequenti interventi di aggiornamento e variazione dati, generalmente, dietro richiesta degli istituti delegatari (variazione dei tassi, cessioni, eccetera). Quest'ultima circostanza è idonea a giustificare, nel caso di contratti di finanziamento, una più elevata misura degli oneri amministrativi da porre a carico degli istituti delegatari. Per evidenti ragioni di semplificazione procedimentale, tuttavia, la misura degli oneri in questione, anziché essere fissata e collegata in modo puntuale alle varie attività aggiuntive singolarmente considerate e rilevate, è stata determinata necessariamente in modo forfetario, ripartita e conglobata in quella dovuta mensilmente per le operazioni di versamento.

Infine, stante la maggiore uniformità e regolarità dell'attività amministrativa afferente alla delegazione convenzionale, grazie anche agli strumenti di prassi e all'evoluzione tecnologica, è da ritenersi superata la previsione di una misura ridotta degli oneri amministrativi dovuti nell'ipotesi di attivazione di un numero di delegazioni superiori a cento - che trovava ragione nel presunto realizzarsi di economie di scala - avendo tale circostanza, allo stato, ricadute amministrative minime e, di conseguenza, effetti trascurabili sulla determinazione degli oneri in argomento.

Ciò precisato, sulla scorta delle analisi e degli approfondimenti condotti, sono stati rideterminati gli oneri amministrativi, esposti nella tabella appresso riportata, che gli istituti delegatari sono tenuti a rifondere per ciascuna delegazione convenzionale a far data dal 1° gennaio 2011, tanto in caso di delegazioni di nuova attivazione, quanto per quelle già in essere.

Tipologia delegazione	Attività	Onere (euro)	Periodicità
Contratti di finanziamento	Ricezione istanze ed istruttoria	€ 18,00 diciotto/00)	una tantum
	Trattenute, verifiche periodiche, variazioni, versamenti e rendicontazione	€ 2,05 (due/05)	mensile
Contratti di assicurazione e contribuzioni per posizioni previdenziali integrative	Ricezione istanze ed istruttoria	€ 9,00 (nove/00)	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	€ 0,65 (zero/65)	mensile

Ogni due anni, su iniziativa del DAG, gli importi esposti in tabella sono soggetti a valutazione, per il loro eventuale aggiornamento in aumento o in diminuzione, in relazione alle variazioni intervenute degli oneri amministrativi sostenuti per le attività connesse alle delegazioni convenzionali.

La prima valutazione in merito dovrà essere effettuata con riferimento alla data del 31 ottobre 2012, al fine di poter aggiornare, sempreché ne dovessero ricorrere i presupposti, gli oneri amministrativi in discorso con decorrenza 1° gennaio 2013, ovviamente, anche per le delegazioni già in essere alla medesima data.

6. *Modalità di versamento e controlli*

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi da espletare, tanto a carico degli istituti delegatari quanto dell'amministrazione, a far data dalla mensilità di luglio 2011, il versamento degli oneri dovuti, a seguito dell'attivazione delle delegazioni di pagamento, non va più eseguito dagli istituti delegatari interessati a mezzo bollettino di conto corrente postale.

Il versamento va effettuato direttamente dalla DCSII, previa ritenzione della quota degli oneri amministrativi relativi, da operare, attraverso il sistema service personale tesoro - SPT, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto delegatario. Pertanto, la DCSII, una volta operata la trattenuta sulle competenze mensili del dipendente, deve provvedere a scomputare dalla stessa gli oneri amministrativi, al fine di poterne eseguire il riversamento al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Nello specifico, il suddetto riversamento dovrà essere effettuato contestualmente alla ritenzione degli oneri e dovrà affluire ai seguenti capitoli del capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, opportunamente differen-

ziati tra delegazioni per finanziamenti e delegazioni per assicurazioni:

Capitolo 3378 - «Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento»;

Capitolo 3374 - «Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento».

Con modalità telematiche, gli istituti delegatari, per quanto attiene ai dati di loro specifico interesse, riceveranno mensilmente un prospetto con l'elencazione dei dipendenti ai quali è stata operata la trattenuta in esecuzione delle delegazioni convenzionali e, conseguentemente, la commisurazione del relativi oneri amministrativi.

I riscontri ed i controlli sui riversamenti sono effettuati dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

7. *Fase transitoria*

Le novità introdotte con la presente circolare – in particolar modo per quanto attiene alla diversa modalità di versamento degli oneri amministrativi, operativa, si ribadisce, con l'erogazione della mensilità di luglio 2011 - impongono di fornire specifiche indicazioni per la fase transitoria, rappresentata dal primo semestre 2011.

Gli istituti delegatari, in modo non dissimile da quanto operato sinora, dovranno provvedere, solamente per l'anno 2011, ad effettuare un versamento in acconto entro il 31 gennaio 2011, avvalendosi del conto corrente postale «dedicato» n. 11283017, intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Viterbo, relativamente alle delegazioni attive al 1° gennaio 2011.

Tale versamento in acconto deve essere calcolato secondo la nuova misura degli oneri amministrativi determinata con la presente circolare e commisurato al solo primo semestre dell'anno 2011. In pratica, l'onere da versare sarà di euro 12,30 (euro dodici/30), pari ad euro 2,05 per sei mensilità, in relazione ad ogni delegazione per contratti di finanziamento, e di euro 3,90 (euro tre/90), pari ad euro 0,65 per sei mensilità, relativamente a ciascuna delegazione per contratti di assicurazione.

Entro il 1° agosto 2011 (essendo il 31 luglio festivo), i medesimi istituti delegatari provvederanno alle opportune operazioni di conguaglio, sempre con riguardo al primo semestre 2011, in relazione anche al maggior numero di delegazioni attivato nel medesimo periodo, procedendo a versare sul predetto conto corrente postale esclusivamente l'importo ancora dovuto a titolo di saldo. Infatti, con la mensilità di luglio 2011, gli oneri amministrativi, come illustrato in precedenza, formeranno oggetto di ritenzione diretta nell'ambito delle procedure del sistema SPT, per cui sarà superato il procedimento di versamenti anticipati in acconto e successive operazioni di conguaglio. Per quanto afferisce alle nuove delegazioni convenzionali, attivate quindi nel primo semestre 2011, dovrà tenersi conto, chiaramente, anche degli oneri per l'attività di «Ricezione istanze ed istruttoria» che, si ricorda, è pari ad euro 18,00 per ciascun contratto di finanziamento e ad euro 9,00 per ogni contratto di assicurazione.

Al fine, poi, di agevolare i dovuti riscontri, gli istituti delegatari avranno cura di trasmettere, non oltre il 30 settembre 2011, un esemplare delle attestazioni dei bollettini di versamento - concernenti i versamenti effettuati entro il 31 gennaio 2011, in acconto, ed entro il 1° agosto 2011, a saldo - all'ufficio con cui è stata stipulata la convenzione, il quale, dal canto suo, deve provvedere, sulla base delle attestazioni ricevute, a compilare e trasmettere alla ragioneria territoriale dello Stato di Viterbo un elenco degli istituti delegatari versanti, corredato da una distinta con gli estremi dei versamenti. Sarà cura della predetta ragioneria territoriale acquisire dalla coesistente sezione di tesoreria provinciale le quietanze per poter svolgere le consequenziali verifiche.

Per completezza, si soggiunge che nella marginale ipotesi dovessero sorgere, in dipendenza del superamento del meccanismo di versamento in acconto ed a saldo, degli eventuali importi a credito degli istituti delegatari, gli stessi istituti potranno chiederne il rimborso, osservando il procedimento disciplinato dall'art. 68, comma 3, delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze (supplemento ordinario n. 160 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 163 del 16 luglio 2007).

8. *Aspetti fiscali e indicazioni finali*

In merito agli aspetti fiscali concernenti le convenzioni, si evidenzia che le stesse sono esenti dall'imposta di bollo (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131). Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (art. 39 e art. 57, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986).

Per quanto inerisce alle convenzioni in essere, si raccomanda alle amministrazioni, nel caso tali convenzioni contenessero una clausola di rinnovo tacito, di attivarsi per tempo, al fine di far cessare la convenzione alla prima scadenza utile. Le amministrazioni stesse, in tal modo, potranno provvedere ad una nuova stipula, avvalendosi anche degli schemi di convenzioni-tipo allegati alla presente circolare, sempreché ovviamente ne ricorrano le condizioni, evitando comunque di creare soluzioni di continuità.

In proposito, giova ricordare che l'esistenza della convenzione è un presupposto per l'esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta inevitabilmente per il delegatario l'impossibilità di poter attivare nuove delegazioni di pagamento.

Con l'occasione, si sottolinea l'esigenza che tutte le amministrazioni che hanno proceduto a stipulare le convenzioni con gli istituti delegatari provvedano a trasmettere alla DCSII, senza alcun indugio e a mezzo posta certificata (indirizzo: dcsii.dag@pec.mef.gov.it), le opportune informazioni in merito a tutte le variazioni riguardanti gli elementi della convenzione, intervenute nel corso della sua validità. A tale riguardo, si evidenzia che negli schemi di convenzione-tipo è previsto a carico dell'istituto delegatario l'obbligo di inviare un'apposita comunicazione alla DCSII - all'indirizzo di posta certificata pocanzi indicato ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata - in relazione alle variazioni dei dati essenziali concernenti l'istituto delegatario stesso (ad esempio, cambiamento della sede o mutamento della denominazione sociale, avvenuta cessione del credito, eccetera).

Infine, non appare superfluo soggiungere che le presenti nuove istruzioni superano le indicazioni fornite con le circolari n. 46/RGS del 1995, n. 63/RGS del 1996, n. 29/RGS del 1998, n. 37/RGS del 2003 e n. 35/RGS del 2008.

Roma, 17 gennaio 2011

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Allegato A

CONVENZIONE

……………………………………………………………………..………………
……………………………….……..….. (codice fiscale ……….…….……),
di seguito "Amministrazione", nella persona di ……………………………
……….………………………………, nato il ……….... a ……….……,
in qualità di ………………………………………………………..…

e

……………………………………………………………………..…..… con
sede legale in ……………………………………………..….………..
(codice fiscale …............…………….…………… e iscrizione all'albo degli
intermediari finanziari al n. ……..……………….), di seguito "Istituto",
nella persona di ……………………………………………………….………
………….., nato il …………..….... a …………………………….……,
in qualità di ………………………………………………………..…

premesso che

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti……….….……………..,
  da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di
  delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le
  operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate
  alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi
  elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei
  confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie
  sugli stipendi;

visti

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L’Amministrazione autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell’Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all’art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall’art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l’attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l’Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all’istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l’Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all’art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell’applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dal Centro di Elaborazione e Servizi del Sistema Informativo Integrato di Latina, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN……………………………… – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi attraverso il sistema Service Personale Tesoro–SPT, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore il ………………….. e si intende valida fino al ………………… con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11, 12 e 13.

Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al " tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", del numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata:

a) ……… punti per gli importi fino a € 5.000,00[(1)]

b) ……… punti per gli importi superiori a € 5.000,00**[(2)]**

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

[1] Esempio: il MEF per le convenzioni stipulate con validità dall'1/01/2010 al 31/12/2010 ha applicato una riduzione di 8 punti percentuali.

[2] Esempio: il MEF per le convenzioni stipulate con validità dall'1/01/2010 al 31/12/2010 ha applicato una riduzione di 6 punti percentuali.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 12

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

Art. 13

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

In tale evenienza, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-MEF, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi-DAG, Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione-DCSII, all'indirizzo di posta certificata dcsii.dag@pec.mef.gov.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Roma,

Per l'Istituto	Per l'Amministrazione
……………………………………	……………………………………
……………………………………	……………………………………
……………………………………	……………………………………
……………………………………	……………………………………

Allegato B

CONVENZIONE

…………………………………………………………………………………………
………..……………………………….……….. (codice fiscale …………….…….……),
di seguito “Amministrazione”, nella persona di ……………………………
……….……………………………………, nato il ……….... a …….……………….,
in qualità di ………………………………………………………………..…

e

…………………………………………………………………………..……..… con
sede legale in …………………………..…………………….……………….………..
(codice fiscale …............….………….………….…………), di seguito “Società”, nella persona
di ……………..………………………………………………………………...……….. ,
nato il ……………………….…... a ………………………..……………………….……,
in qualità di …………………………………………..…

premesso che

- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti ……………..…..…………..……….., il cui premio viene corrisposto con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- l’Amministrazione non risponde, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

visti

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico–approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dal Centro di Elaborazione e Servizi del Sistema Informativo Integrato di Latina, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN……………………………… –
o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

La Società si impegna, a fronte dell’attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.

In particolare, la Società si obbliga a corrispondere, “una tantum”, l’onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 9,00 (euro nove/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l’esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazione di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi attraverso il sistema Service Personale Tesoro – SPT, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società.

Art. 7

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall’avvenuta cessazione.

Art. 8

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 9.

Art. 9

La presente convenzione entra in vigore il ………….. e si intende valida fino al ………………… con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 10 e 11.

Art. 10

L'Amministrazione, qualora venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant'altro illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell'attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente la presente convenzione senza obbligo di preavviso.

In tal caso, i premi assicurativi non saranno più trattenuti al delegante né versati alla Società.

Art. 11

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 9, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale –nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

In tale evenienza, inoltre, la Società dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze-MEF, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi-DAG, Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione-DCSII, all'indirizzo di posta certificata dcsii.dag@pec.mef.gov.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 12

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Per la Società	Per l'Amministrazione
……………………………………	……………………………………
……………………………………	……………………………………
……………………………………	……………………………………
……………………………………	……………………………………

Allegato C

A ____________________________________

____

________________________________ (1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento.

Il/la sottoscritto/a ____
(nome) (cognome)

nato/a a ____

provincia di ________________________ (__) il ________________

codice fiscale ______________________ partita stipendiale n. ____________

residente a ____

provincia di ______________________________ (__) cap __________

in via/piazza ____ n. _____

telefono ______________________ fax ________________________

posta elettronica ____________________________@______________

premesso che

ha chiesto un finanziamento a ______________________________________ – di seguito Istituto delegatario – che, dal canto suo, ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando una positiva determinazione in ordine all'erogazione del finanziamento stesso, e vista la circolare 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, recante istruzioni in materia di trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante delegazione di pagamento,

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il rimborso del finanziamento appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇨ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro ________________ dopo la comunicazione dell'Istituto delegatario in ordine all'avvenuta erogazione del finanziamento;
- ⇨ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇨ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇨ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Istituto delegatario ed avente le seguenti coordinate IBAN ____
ovvero su altro conto dell'Istituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.

PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO DELEGATARIO

Importo finanziamento
euro ____________ euro ____
(in cifre) (in lettere)

Importo globale ceduto
euro ____________ euro ____
(in cifre) (in lettere)

Spese complessive euro ________________ Interessi complessivi euro ________________
(in cifre) (in cifre)

TAN ________________ TAEG ________________ TEG ________________

Finanziamento da estinguere in n. ________ rate mensili, a decorrere dalla data di comunicazione sull'effettiva erogazione del prestito, ciascuna di euro ________________
(in cifre)

Garanzia del prestito ____ (2)

Estinzione dell'eventuale altro finanziamento in corso, contratto con
____ (3)
per euro ______________ mensili e avente scadenza ________________________
(in cifre)

__________________, ________________
(luogo) (data)

ISTITUTO DELEGATARIO
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente all'Istituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito, essendo consapevole che l'Istituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per le rate rimaste inevase, le azioni previste dalla legge.

____
(firma)

Allegati (4):
1) ___________________________________
2) ___________________________________
3) ___________________________________

AUTENTICA DI FIRMA

Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a mezzo ____ (5)

______________, ______________
(luogo) (data)

TIMBRO

IL FUNZIONARIO (6)

Istruzioni per la compilazione

Il modello va redatto a stampa o compilato in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando il campo previsto.
La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

Note

(1) Amministrazione di appartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio, da individuarsi come appresso specificato:
- Ufficio del personale, per i dipendenti delle Amministrazioni centrali;
- competente Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze-DTEF e, dal 1° marzo 2011, subentrante Ragioneria Territoriale dello Stato-RTS, per i dipendenti degli uffici periferici.

(2) Allegare documentazione in originale o copia autenticata.

(3) Indicare l'Istituto delegatario verso il quale si intende estinguere il debito scaturente dal finanziamento già in corso; sarà cura del dipendente documentare l'avvenuta estinzione.

(4) Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.

(5) Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare "*conoscenza personale*".

(6) Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.

Allegato D

A ______________________________

____

______________________________ (1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di assicurazione.

Il/la sottoscritto/a ______________________________
(nome) (cognome)

nato/a a ______________________________

provincia di ______________________ (__) il ______________

codice fiscale ______________________ partita stipendiale n. ______________

residente a ______________________________

provincia di ______________________ (__) cap ______________

in via/piazza ______________________________ n. ______

telefono ______________________ fax ______________________

posta elettronica ______________________@______________

premesso che

ha stipulato un contratto con ______________________________
– di seguito Istituto delegatario – che, dal canto suo, ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando l'esistenza di una polizza assicurativa afferente a rischi connessi, in senso lato, alla persona umana, e vista la circolare 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, recante istruzioni in materia di trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante delegazione di pagamento,

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il pagamento del premio assicurativo appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇨ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro ______________;
- ⇨ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇨ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇨ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Istituto delegatario ed avente le seguenti coordinate
  IBAN ______________________________
  ovvero su altro conto dell'Istituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.

PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO DELEGATARIO

Oggetto del contratto:

- ☐ assicurazione sulla vita;
- ☐ assicurazione rischi professionali;
- ☐ costituzione di posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria.

Scadenza ovvero durata ____________________

Spese complessive euro ____________________
(in cifre)

Ammontare premio mensile
euro __________ euro ____________________
(in cifre) (in lettere)

__________, __________
(luogo) (data)

ISTITUTO DELEGATARIO
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente all'Istituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione del pagamento del premio, essendo consapevole che l'Istituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per i pagamenti rimasti inevasi, le azioni previste dalla legge.

____
(firma)

Allegati [(2)]:
1) ____________________
2) ____________________
3) ____________________

AUTENTICA DI FIRMA

Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a mezzo ____________________ [(3)]

__________, __________
(luogo) (data)

IL FUNZIONARIO [(4)]

TIMBRO

Istruzioni per la compilazione

Il modello va redatto a stampa o compilato in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando il campo previsto.
La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

Note

(1) Amministrazione di appartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio, da individuarsi come appresso specificato:
- Ufficio del personale, per i dipendenti delle Amministrazioni centrali;
- competente Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze-DTEF e, dal 1° marzo 2011, subentrante Ragioneria Territoriale dello Stato-RTS, per i dipendenti degli uffici periferici.

(2) Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.

(3) Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare "*conoscenza personale*".

(4) Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.

Allegato E

Nuova procedura informatica di gestione delle convenzioni per delegazione di pagamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze-MEF, Dipartimento degli Affari Generali, del Personale e dei Servizi-DAG, Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione-DCSII ha messo a disposizione degli utenti SPT (Service Personale Tesoro) un'apposita procedura informatizzata per la gestione dei dati peculiari relativi alle convenzioni stipulate dalle Amministrazioni con gli istituti finanziari, volte a disciplinare le modalità applicative delle delegazioni di pagamento.

La suddetta innovativa procedura consente a tutti gli utenti del sistema SPT Web di consultare in tempo reale la base dati del medesimo sistema SPT, per verificare le convenzioni in essere relativamente all'area di proprio interesse, potendo anche scaricare una copia elettronica delle stesse in formato Adobe Acrobat (.pdf).

La funzione SPT Web è attivabile, dopo l'accesso al portale http://www.dag.mef.gov.it/stip/, seguendo il percorso: STIPENDI – CONSULTAZIONI DI SERVIZIO – GESTIONE ENTI – CONVENZIONI.

La ricerca della convenzione sarà possibile per l'utente SPT valorizzando uno o più parametri, al fine di identificare l'Amministrazione e/o l'istituto finanziario di proprio interesse.

Si otterrà, così, la visualizzazione, con possibilità di stampa, delle convenzioni rispondenti ai parametri specificati.

Il nuovo processo di alimentazione della relativa base dati può essere sintetizzato secondo le fasi schematizzate nel diagramma di flusso di seguito rappresentato.

Nello specifico:

1. l'Amministrazione (Ente, Ufficio scolastico regionale, Istituzione scolastica) stipula ovvero rinnova la convenzione con l'istituto finanziario;

2. l'Amministrazione invia elettronicamente (formato Adobe Acrobat **.**pdf) alla DCSII, mediante posta certificata (indirizzo: dcsii.dag@pec.mef.gov.it), apposita comunicazione contenente in allegato:

   a) la scheda riepilogativa della convenzione (in formato Adobe Acrobat .pdf, scaricabile dal sito SPT) e contenente le seguenti informazioni:
      - denominazione Amministrazione stipulante;
      - codice fiscale Amministrazione stipulante;
      - nominativo del dirigente/funzionario della Amministrazione stipulante, responsabile per la convenzione ;
      - denominazione Istituto di credito/finanziaria;
      - codice fiscale Istituto di credito/finanziaria;

- data di stipula della convenzione/rinnovo;
- data di decorrenza della convenzione/rinnovo;
- data di scadenza della convenzione/rinnovo;
- esplicitazione dell'eventuale clausola riguardante il "tasso di soglia", indicando:
  - *i.* percentuale di riduzione;
  - *ii.* eventuale rapporto della stessa con l'importo della cessione;

b) la convenzione originale e sottoscritta, sempre in formato elettronico (Adobe Acrobat **.**pdf);

3. il Servizio SPT provvede alla memorizzazione in banca dati delle informazioni ricevute rendendole automaticamente visibili a tutti gli operatori SPT interessati.

Si precisa che non potranno essere prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità o formati differenti ovvero inviate da soggetti diversi dall'Amministrazione stipulante.

11A00876

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria Nazionale Italia 2010, estrazione 6 gennaio 2011 in Roma

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria Nazionale Italia 2010, estrazione 6 gennaio 2011 in Roma:

Premi di Prima Categoria

Serie	Numero	Premio
M	126172	€ 5.000.000,00
A	154247	€ 2.000.000,00
E	744303	€ 1.500.000,00
I	918769	€ 1.200.000,00
L	486838	€ 1.000.000,00
C	958353	€ 750.000,00
C	894871	€ 500.000,00

Premi di Seconda Categoria

N. 10 PREMI DI € 100.000,00 CADAUNO

Serie	Numero
A	927159
C	629799
C	848085
D	198318
E	061950
G	350279
G	411714
I	297439
M	026342
M	554888

Premi di Terza Categoria

N. 50 PREMI DI € 20.000,00 CADAUNO

Serie	Numero
A	090555
A	286554
A	478239
A	591365
A	689331
A	724142
A	770305
B	330844
B	556580
B	783678
C	028501
C	083728
C	357657
C	568047
C	829800
D	006817
D	115325
D	610836
D	974086
E	459494
E	858113
E	962682
F	357191
F	628080
F	937687
G	054648
G	119068
G	440613
G	822766
G	947259
I	420076
I	442826
I	569676
I	740413
I	747407
I	804847
L	120288
L	158822
L	182007
L	218934
L	261113
L	302971
L	351014
L	816026
L	855840
L	940249
M	042255
M	188907
M	546979
M	918269

PREMI AI RIVENDITORI

1°	PREMIO € 4.000,00 BIGLIETTO	M 126172
2°	PREMIO € 3.000,00 BIGLIETTO	A 154247
3°	PREMIO € 2.500,00 BIGLIETTO	E 744303
4°	PREMIO € 2.000,00 BIGLIETTO	I 918769
5°	PREMIO € 1.500,00 BIGLIETTO	L 486838
6°	PREMIO € 1.000,00 BIGLIETTO	C 958353
7°	PREMIO € 700,00 BIGLIETTO	C 894871

AI VENDITORI DEI 10 BIGLIETTI VINCENTI I PREMI DI SECONDA CATEGORIA € 600,00 CIASCUNO

AI VENDITORI DEI 50 BIGLIETTI VINCENTI I PREMI DI TERZA CATEGORIA € 400,00 CIASCUNO

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, da Lotterie Nazionali s.r.l., agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti integri ed in originale, devono essere presentati presso uno sportello Intesa Sanpaolo o presso **l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l. - Viale del Campo Boario,56/D - 00153 Roma -** o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato Ufficio Premi, a mezzo raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale)

I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Bollettino Ufficiale dell'estrazione

11A01030

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione del nuovo Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

Decreto del Ministro della difesa 13 gennaio 2011, recante l'approvazione del nuovo Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

Con decreto del Ministro della difesa 13 gennaio 2011 è stato approvato il nuovo statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, adottato ai sensi dell'art. 56 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

11A00669

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 2010, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori

Estratto del decreto ministeriale 20 gennaio 2011 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 2010, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Mangili Paolo notaio residente nel comune di Trescore Balneario (D.N. di Bergamo) è trasferito nel comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Parodi Francesco notaio residente nel comune di Varese (D.N.R.di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di Biella (D.N. di Biella) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ockl David notaio residente nel comune di Lana (D.N. di Bolzano) è trasferito nel comune di Merano (D.N. di Bolzano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caboni Carla notaio residente nel comune di Bosa (D.N.R.di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel comune di Pula (D.N.R.di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mazzara Gaspare notaio residente nel comune di Mussomeli (D.N.R.di Caltanissetta e Gela) è trasferito nel comune di San Cataldo (D.N.R.di Caltanissetta e Gela) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sipione Michele notaio residente nel comune di Randazzo (D.N. di Catania) è trasferito nel comune di Catania (D.N. di Catania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sambataro Elio notaio residente nel comune di Catania (D.N. di Catania) è trasferito nel comune di Belpasso (D.N. di Catania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Casini Marco notaio residente nel comune di Prato (D.N.R.di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel comune di Firenze (D.N.R.di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Follieri Luciano Mattia notaio residente nel comune di Apricena (D.N.R.di Foggia e Lucera) è trasferito nel comune di Lucera (D.N.R.di Foggia e Lucera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rossi Fabrizio notaio residente nel comune di Goito (D.N. di Mantova) è trasferito nel comune di Castiglione delle Stiviere (D.N. di Mantova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Biondo Sebastiano notaio residente nel comune di Terme Vigliatore (D.N.R.di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) è trasferito nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (D.N.R.di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marsiglio Alessia notaio residente nel comune di Lamezia Terme (D.N. di Lamezia Terme) è trasferito nel comune di Santa Lucia del Mela (D.N.R.di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Todeschini Edmondo notaio residente nel comune di Rozzano (D.N.R di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di Milano (D.N.R.di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nai Giovanni notaio residente nel comune di Trezzano sul Naviglio (D.N.R.di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di Milano (D.N.R.di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Perseo Domenica notaio residente nel comune di Novi di Modena (D.N. di Modena) è trasferito nel comune di Mirandola (D.N. di Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scarfò Teodora notaio residente nel comune di Maiori (D.N.R di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) è trasferito nel comune di Frattamaggiore (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

del Genio Felice notaio residente nel comune di Ostuni (D.N.di Brindisi) è trasferito nel comune di Torre del Greco (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Valmasoni Martino notaio residente nel comune di Padova (D.N. di Padova) è trasferito nel comune di Selvazzano Dentro (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dello Russo Andrea notaio residente nel comune di Ravenna (D.N. di Ravenna) è trasferito nel comune di Cervia (D.N. di Ravenna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gasbarri Francesco notaio residente nel comune di Tempio Pausania (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Balletta Francesco notaio residente nel comune di Perugia (D.N. di Perugia) è trasferito nel comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Catanese Filomena notaio residente nel comune di Mignano Monte Lungo (D.N. di Cassino) è trasferito nel comune di Pagani (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Postiglione Alessandra notaio residente nel comune di Giovinazzo (D.N. di Bari) è trasferito nel comune di Sava (D.N. di Taranto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Muraro Giuseppe notaio residente nel comune di Vicenza (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel comune di Asiago (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Andreani Stefano notaio residente nel comune di Temi (D.N.R. di Temi, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel comune di Amatrice (D.N.R. di Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

11A00963

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici pubblici

Programma Operativo Interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013
Linea di attività 1.3 «Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico»

PREMESSO

- che con Decisione della Commissione C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" (FESR) 2007 – 2013, CCI 2007.IT.16.1.PO.002 (di seguito "POI" o "Programma"), finalizzato ad aumentare la quota di energia consumata derivante da fonti rinnovabili ed a migliorare l'efficienza energetica promuovendo le opportunità di sviluppo locale;
- che il Programma si articola in tre Assi prioritari, tra i quali, l'Asse I "Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili", che ha l'obiettivo specifico di promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi integrati e di filiera, finalizzati all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili;
- che, nell'Asse I, l'Attività 1.3 riguarda interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico;
- che la Convenzione sottoscritta il 15 maggio 2009, ai sensi dell'articolo 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, tra l'Area Generale Programmazione e Finanza della Regione Puglia, in qualità di Autorità di Gestione (di seguito AdG) del POI, e la Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l' Efficienza Energetica (di seguito DGENRE) del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia, in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI), ha delegato le funzioni dell'AdG all'OI per la gestione, tra le altre, della detta linea di attività 1.3, e delle linee di intervento in essa compresa;
- che l'AdG con determina n. 17 del 22/01/2010 ha approvato le Direttive operative concernenti le procedure di gestione del POI "Energie rinnovabili e risparmio energetico" (FESR) 2007 – 2013;
- che la Commissione Europea, con nota del 23/06/2010, protocollo n. 005096 ha ritenuto conforme, ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo, il sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" (FESR) 2007 – 2013;

VISTO

- il D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";*

- il D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, recante *"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia";*

- il D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. codice degli appalti)"*;

- il D.lgs. 115/2008 e successive modifiche e integrazioni che recepisce la Direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio Europeo;

- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

CONSIDERATO

- che, in attuazione di quanto previsto dalla linea di attività 1.3 "Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico" del POI "Energia" 2007-2013, per trasformare la sfida delle rinnovabili in un'occasione di sviluppo socio-economico delle aree interessate, è opportuno sostenere la domanda pubblica di produzione di energia legata ad iniziative innovative ed esemplari, in grado di avviare una trasformazione industriale su base locale, riguardanti la produzione di beni e la fornitura di servizi specifici e di sollecitare un cambiamento culturale nelle amministrazioni e nelle popolazioni coinvolte;
- che, per accentuare il valore simbolico ed esemplare degli interventi, appare opportuno finanziare la realizzazione di iniziative, riguardanti strutture pubbliche, aventi particolare rilevanza e forte impatto sul territorio in considerazione delle funzioni pubbliche, caratterizzate da modalità di produzione di energia da FER innovative, sotto il profilo tecnico e amministrativo;
- che appare necessario valutare con attenzione la coerenza dei tempi di realizzazione delle iniziative con i vincoli temporali previsti dal ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013, in particolare riguardo ai profili autorizzativi e contrattuali;
- che le iniziative esemplari a partire dalla fase di progettazione e per tutta la durata della realizzazione delle iniziative stesse, saranno oggetto di una specifica campagna promozionale e di attività di sensibilizzazione, animazione e formazione rivolte ai funzionari pubblici, alla cittadinanza ed al mondo delle imprese dei territori interessati nell'ambito di una più complessiva attività estesa a tutte le Regioni della Convergenza, prevista e finanziata dalla linea di attività 2.6 del POI "Energia" 2007-2013, che prevede il coinvolgimento di tutti gli Organismi Intermedi, in sinergia con le attività di comunicazione del Programma promosse e realizzate dall'Autorità di Gestione del Programma;

tutto ciò premesso, visto e considerato

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

approva il presente Avviso

Articolo 1 – Finalità, oggetto, procedure e risorse finanziarie

1. Il presente avviso pubblico, comprese le premesse, il visto e il considerato, che sono parte integrante dello stesso, è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione ed il finanziamento, mediante contributo, di progetti innovativi ed esemplari riguardanti la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, su edifici di proprietà pubblica, ubicati nelle Regioni Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), a valere sulle risorse della linea di attività 1.3 "Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico " del POI.
2. Oggetto di intervento sono le iniziative di produzione di energia da FER, su edifici di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 3, localizzati nei territori delle Regioni dell'obiettivo Convergenza, adibiti all'erogazione di servizi pubblici e/o alla fruizione collettiva nelle aree delle Regioni interessate.
3. La concessione dei contributi di cui al presente avviso avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
4. Le risorse finanziarie disponibili sono pari a Euro 20.000.000,00, a valere sulla linea di attività 1.3 "Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico" del POI.
5. Per la stesura del progetto definitivo e/o esecutivo, relativo all'iniziativa il proponente potrà avvalersi di un tutor, che potrà essere costituito da ENEA o dal GSE.
6. Ai fini dell'attribuzione delle risorse di cui al comma 4, è stabilita una riserva finanziaria, pari al 25% delle risorse disponibili, per interventi su edifici universitari e sportivi, aventi le caratteristiche di cui al comma 2, in considerazione della tipologia dei fruitori e della potenziale ricaduta sociale.

Articolo 2 – Definizioni

1. Per progettazione definitiva ed esecutiva si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 554/1999 - Regolamento di attuazione della Legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali con comprovata esperienza nel settore della produzione di energia da FER.
3. Per proponente si intende il soggetto che, avendone titolo, presenta l'istanza per il contributo.
4. Per beneficiario si intende il soggetto ammesso al contributo sulla base del presente avviso.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari, iniziative e spese ammissibili

1. Possono presentare istanza di contributo i Ministeri, le Università, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane delle aree dell'obiettivo Convergenza di cui all'articolo 1, che siano titolari della proprietà degli immobili in cui saranno effettuate le iniziative di cui al successivo comma 3.

2. L'indicazione delle Amministrazioni di cui al comma precedente non è derogabile. Pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione del presente avviso pubblico e non possono presentare istanza di contributo, i seguenti enti/soggetti giuridici:

- Consorzi, unioni e associazioni tra gli enti/soggetti giuridici di cui al comma 1;
- Aziende Sanitarie Locali;
- Società, di qualunque forma giuridica e denominazione sociale, costituite in tutto o in parte dagli enti/ soggetti giuridici di cui al comma 1 o il cui capitale sia sottoscritto in tutto o in parte dagli stessi enti/soggetti giuridici.
- Altri enti pubblici non espressamente indicati al comma 1.

3. Sono finanziabili iniziative aventi le finalità e l'oggetto di cui all'articolo 1, ricadenti esclusivamente nelle tipologie di cui alla Tabella A, anche tra loro integrate, con caratteristiche di innovatività ed esemplarità, in relazione alla natura ed alle funzioni degli edifici interessati, all'integrazione architettonica ed alla capacità di integrazione ambientale con particolare riferimento alle iniziative ricadenti in aree di pregio ambientale, al mix delle fonti di energia utilizzate e alle caratteristiche tecniche e tecnologiche degli impianti.

TABELLA A

a) Impianti di cogenerazione e di trigenerazione ad alto rendimento alimentati da fonti rinnovabili;
b) Impianti solari termici anche con sistema di "solar cooling";
c) Pompe di calore geotermiche a bassa entalpia;
d) Impianti eolici operanti in regime di scambio sul posto.

I massimali dei costi relativi alle tipologie di intervento ammissibile sono indicati nell'Allegato D del presente avviso.

4. Le spese ammissibili riguardano:

- spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti);
- fornitura dei beni, dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione dell'iniziativa;
- installazione e posa in opera degli impianti di produzione di energia elettrica e/o termica da fonte rinnovabile;
- eventuali opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- sistemi di acquisizione dati e analisi delle prestazioni per il monitoraggio;
- spese relative alla pubblicità dei bandi e avvisi, quali somme a disposizione della stazione appaltante, nel limite massimo del 2% dell'importo complessivo dei lavori fissato quale base di gara.

Non sono ammissibili le spese relative alla sorveglianza / guardiania dell'impianto.

5. Le suddette spese ammissibili potranno, altresì, essere sostenute mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici attraverso il portale www.acquistinretepa.it.

6. Le spese ammissibili, riferite alle voci ed ai massimali dei costi, riportati nell'Allegato D, sono comprensive dell'IVA e di ogni altro onere solo se questi non sono recuperabili. Sono ammissibili unicamente le spese sostenute dopo la pubblicazione del presente avviso.
7. Ai fini dell'ammissibilità, le proposte progettuali dovranno essere accompagnate da azioni di comunicazione, concernenti l'iniziativa proposta, effettuate secondo un piano redatto in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato E, rivolte alle associazioni di categoria degli imprenditori ed ai cittadini sul tema dei benefici socio-economici delle energie rinnovabili.
8. Il costo complessivo ammesso, al netto delle spese per il piano di comunicazione, per singola iniziativa è compreso tra 300.000,00 Euro e 1.000.000,00 Euro.
9. Le spese previste nel Piano di comunicazione, fino ad un massimo del 5% del costo del progetto proposto, saranno finanziate dal MiSE-DGENRE sulla linea di Attività 2.6 del POI.

Articolo 4 – Contributo concedibile

1. In relazione alle spese ammissibili di cui all'articolo 3, sono concessi contributi pari al 100% delle spese stesse.
2. Ai fini della concessione del contributo, il costo complessivo dell'intervento è calcolato sulla base delle sole spese ammissibili ai sensi dell'articolo 3 e non si tiene conto delle spese non ammissibili eventualmente indicate nell'istanza di agevolazione.
3. I contributi previsti dal presente avviso non sono cumulabili con nessuna altra forma di contributo o di incentivo in conto esercizio, né con alcuna forma di agevolazione fiscale.

Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione delle istanze

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente avviso, i soggetti di cui all'articolo 3 presentano specifica istanza redatta, pena l'inammissibilità, secondo lo schema di cui all'Allegato A unendo alla stessa la seguente documentazione:

a) copia di eventuali deliberazioni di approvazione dell'iniziativa;
b) copia della carta di identità del rappresentate o del soggetto delegato a tale funzione dal proponente/beneficiario;
c) planimetrie e fotografie dell'edificio interessato e, nel caso di interventi di geotermia a bassa entalpia di cui all'articolo 3, Tabella A, lettera c), rilievo fotografico dello stato dei luoghi;
d) visura – del catasto terreni e del catasto fabbricati - relativa all'edificio interessato. A tal fine, in caso di procedura di accatastamento ancora in corso, i soggetti di cui all'articolo 3 dovranno produrre idonea certificazione o apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante o soggetto delegato a tale funzione dal proponente/beneficiario attestante l'avvio, *in data anteriore alla presentazione dell'istanza per il presente avviso pubblico*, della procedura di accatastamento;
e) progettazione definitiva dell'intervento, che, nel caso di edifici di pregio, sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., deve essere approvata dalla competente Soprintendenza;

f) scheda descrittiva degli interventi da realizzare, compilata sulla base dell'Allegato B, in conformità alle specifiche tecniche ed ai massimali di costo di cui agli Allegati C e D. Nel caso di progetti che prevedano l'integrazione tra diverse tipologie di intervento previste dalla Tabella A di cui all'articolo 3, la stima dei costi (sezione 3.4 dell'Allegato B), con la specifica delle singole voci relative alle spese ammissibili, dovrà riferirsi a ogni singola tipologia di intervento (cogenerazione; solare termico; pompe di calore; eolico);
g) *per gli interventi di geotermia a bassa entalpia di cui all'articolo 3, Tabella A lettera c),* relazione preliminare geologica / idrogeologica, redatta da un geologo iscritto al relativo albo professionale, con dettaglio delle indagini svolte, delle autorizzazioni richieste/acquisite, delle fonti bibliografiche consultate, delle metodologie di stima dei parametri geotermici utilizzate e con il dettaglio delle tecniche e tecnologie da adottare per:

- la prevenzione di perdite di carburanti, lubrificanti, additivi;
- la perforazione (macchinari e materiali ivi compresi fluidi e additivi utilizzati);
- la gestione del cutting di perforazione;
- la protezione del terreno al di sotto della perforatrice;
- la gestione e l'eventuale smaltimento di fanghi di perforazione;
- l'intervento in caso di incidenti;
- la ricerca di sottoservizi e manufatti interrati;
- l'individuazione e l'intervento in caso di rinvenimento di cavità sotterranee;
- il mantenimento dell'isolamento di acquiferi idonei a scopi potabili;
- l'intervento in caso di rinvenimento di acque in pressione;
- l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
- l'acquisizione di parametri utili al monitoraggio degli effetti delle realizzazioni;
- l'esecuzione del collaudo di tenuta;
- l'esecuzione del collaudo di flusso;
- la posa delle condotte di collegamento;
- il monitoraggio dell'intervento.

h) nota metodologica, ai fini dell'ottenimento della premialità di cui all'art. 8, comma 3;
i) cronoprogramma riguardante tutte le fasi previste dalla progettazione alla costruzione e l'esercizio, da cui si evinca il dettaglio delle autorizzazioni necessarie per il completamento dell'intervento;
l) piano di comunicazione conforme alle indicazioni di cui all'Allegato E;
m) CD-ROM, contenente la documentazione redatta e predisposta in attuazione dei precedenti punti.

2. L'istanza di contributo e la documentazione di cui al comma 1, devono essere contenuti in un plico chiuso e sigillato, trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento - o altro mezzo di spedizione equivalente ed equiparato ai sensi di legge - a partire dal 1 aprile 2011 e fino al 20 aprile 2011 al seguente indirizzo: **Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica- Via Molise, 2 – 00187 Roma**.
L'intestazione del plico dovrà riportare obbligatoriamente, pena l'esclusione dell'istanza, la seguente dicitura: *Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013 - Linea di attività 1.3 - Avviso pubblico per il finanziamento di progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici pubblici - Istanza di finanziamento. NON APRIRE*
Ai fini della verifica della data di invio dell'istanza di contributo, farà fede il timbro di spedizione; sarà cura del proponente assicurarsi della presenza di detto timbro (o di altro codice identificativo riportante la data di spedizione). Il MiSE – DGENRE, nel caso in cui il timbro risulti mancante o del tutto

illeggibile, è esonerato da qualsiasi ulteriore verifica in relazione all'individuazione della data di spedizione.
3. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le istanze spedite prima del termine iniziale e oltre il termine finale di cui al precedente comma 2. Tali plichi non saranno aperti in quanto considerati come non consegnati e pertanto irricevibili.
4. Il Ministero dello Sviluppo Economico non risponde della mancata o tardiva ricezione del plico per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo di diversa natura.

5. L'istanza (redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A) potrà riguardare anche più edifici, fino ad un massimo di tre; in caso di pluralità di edifici, per ciascun edificio dovrà essere compilata una scheda descrittiva degli interventi da realizzare, compilata sulla base dell'Allegato B.

6. Chiarimenti in merito al presente Avviso possono essere richiesti unicamente al seguente indirizzo di posta elettronica: poi.energia@sviluppoeconomico.gov.it.Tali informazioni saranno rese disponibili sui siti internet di pubblicazione dell'avviso.

Articolo 6 – Commissione di valutazione e verifica

1. Con successivo decreto del MiSE - DGENRE sarà istituita apposita Commissione per la valutazione tecnica e amministrativa delle istanze validamente presentate, per la verifica della documentazione di cui agli articoli 5, 7 e 11, prevista ai fini dell'erogazione del contributo concesso ed eventualmente – su richiesta del MiSE – DGENRE - per l'esame delle richieste di variante dell'iniziativa finanziata o proroga dei termini di realizzazione ai sensi del successivo articolo 12.

Articolo 7 – Valutazione e selezione delle istanze

1. La valutazione delle istanze validamente presentate ai sensi dell'articolo 5, è effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 6, sulla base dei criteri definiti all'articolo 8.
2. Nel corso della valutazione la Commissione si riserva di richiedere al proponente, con fax indirizzato al numero del soggetto designato quale responsabile del procedimento o tramite posta certificata, così come indicato nell'Allegato B all'istanza, secondo la normativa vigente, eventuali integrazioni documentali e informative, approfondimenti o rettifiche alla documentazione prodotta, per una migliore valutazione dell'istanza presentata.
Le risposte alle predette richieste dovranno essere inoltrate via fax al numero 06/47052204 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ene.eneree.div9@pec.sviluppoeconomico.gov.it.
3. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 48 ore dalla data di ricezione del fax o della posta elettronica certificata, come indicato al comma precedente, l'istanza sarà considerata decaduta e pertanto inammissibile. A tal fine farà fede la marcatura temporale del fax di ricezione o l'avviso dell'avvenuta consegna della posta elettronica certificata. In nessun caso il Ministero risponderà del mancato o ritardato recapito di tali comunicazioni.
4. La selezione delle iniziative ritenute ammissibili dalla Commissione è effettuata sulla base di una graduatoria di merito formata seguendo i criteri individuati all'articolo 8, finalizzata alla individuazione delle iniziative con caratteristiche di innovatività ed esemplarietà.

Articolo 8 – Criteri di valutazione delle proposte progettuali e formazione della graduatoria

1. La valutazione delle iniziative è effettuata sulla base dei criteri di seguito riportati, in relazione ai quali la Commissione assegna a ciascun progetto uno specifico punteggio:

a. rilevanza dell'edificio oggetto dell'istanza, in termini di tipologia dell'immobile ed utenza servita (fino a 20 punti);
b. innovatività dell'intervento previsto dall'istanza, in termini di miglioramento dell'efficienza energetica, integrazione di tecnologie per la produzione di energia, di utilizzo dell'energia prodotta, di integrazione architettonica e di fabbisogno energetico della struttura che si prevede di soddisfare con energia da FER (fino a 35 punti);
c. integrazione del/degli interventi proposti con iniziative di efficienza energetica dell'edificio, già realizzate o in corso di realizzazione (fino a 20 punti);
d. dettaglio ed accuratezza del cronoprogramma delle attività (fino a 15 punti);
e. dettaglio ed accuratezza del programma delle azioni di comunicazione in termini di target di destinatari, tipologia di iniziative proposte e collegamento con altre iniziative in materia di diffusione della cultura delle energie rinnovabili (fino a 10 punti).

2. Il punteggio massimo per ciascuna iniziativa è pari a 100. La griglia dei punteggi relativi ai criteri sopra indicati è riportata nell'Allegato I.
3. La Commissione di cui all'articolo 6, si riserva di attribuire una premialità aggiuntiva di 10 punti alle iniziative che prevedano il maggior livello di riduzione delle emissioni di gas serra (quantificato in CO^2 equivalente/su ogni m^3 oggetto di intervento) rispetto all'attuale livello di emissione; i valori previsionali relativi alla riduzione devono essere comprovati da una nota metodologica esauriente e dettagliata.
4. Sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi del precedente comma 1, la graduatoria delle iniziative ammissibili è formata, relativamente alle sole iniziative che abbiano conseguito un punteggio minimo pari a 60, secondo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili, tenuto conto della riserva di cui all'articolo 1, comma 6.
5. Nel caso in cui un'iniziativa, a causa dell'esaurimento dei fondi, dovesse risultare agevolata solo parzialmente, è facoltà del proponente finanziare con risorse proprie la differenza tra il contributo richiesto e il contributo concesso o rinunciare al contributo con le modalità previste dal successivo art. 9, comma 2. In nessun caso, in questa fase, sono ammissibili variazioni e modifiche alla progettazione per la quale è stato concesso il contributo.

Articolo 9 – Concessione del contributo

1. Il MiSE-DGENRE provvede a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la graduatoria di cui all'articolo 8, comma 4. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assume valore di notifica agli effetti di legge.
2. E' fatta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare formalmente ed improrogabilmente al contributo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sulla GURI mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le risorse eventualmente così liberate sono riassegnate con decreto del MiSE- DGENRE mediante scorrimento della graduatoria.
3. I soggetti beneficiari del contributo sottoscrivono con il MiSE - DGENRE un disciplinare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla GURI della graduatoria a pena di decadenza dal contributo stesso, il cui schema sarà pubblicato sul sito del Ministero, nel quale sono indicati:

a. gli impegni ed obblighi, con riferimento a quanto prescritto dalla normativa comunitaria in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità;

b. l'impegno all'applicazione dell'art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3 relativa alla registrazione al sistema CUP (codice unico di progetto) dei progetti di investimento pubblico secondo quanto già stabilito dalla deliberazione CIPE n. 143 del 2002, nonché l'impegno, in particolare, all'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 come modificata dal decreto legge 187/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla richiesta del CIG (codice identificativo di gara), qualora richiesto ai sensi di legge;

c. le condizioni che possono determinare la revoca del contributo;

d. gli obblighi connessi al monitoraggio;

e. le modalità di comunicazione e rendicontazione delle spese sostenute;

f. le modalità di comunicazione delle informazioni dei risultati raggiunti.

4. In relazione agli obblighi di cui alla lettera d), i soggetti beneficiari si impegnano ad effettuare, a decorrere dal termine della realizzazione degli interventi e almeno fino al 31/12/2015, il monitoraggio del funzionamento degli impianti e dei risultati raggiunti a seguito della realizzazione dell'intervento.

Articolo 10 – Tempi e modalità di realizzazione delle iniziative ammesse

1. I soggetti beneficiari dovranno impegnarsi a dare inizio ai lavori, relativi al progetto ammesso a finanziamento, entro 60 giorni solari dalla data di sottoscrizione del disciplinare di cui all'articolo 9, comma 3 e dovranno impegnarsi a completare i lavori, entro i dodici mesi successivi a tale data. Il termine di inizio lavori e di fine lavori possono essere prorogati per una sola volta e per un massimo di sei mesi secondo le modalità stabilite all'articolo 12.

2. Il soggetto beneficiario dovrà tempestivamente comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, trasmettendo la relativa documentazione. E' fatto espresso divieto al soggetto beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a partire dalla data del collaudo dell'impianto stesso. Il soggetto beneficiario dovrà assumere l'impegno, pena la non ammissione all'istruttoria dell'istanza, a mantenere l'impianto medesimo, durante il suddetto periodo, nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare, anche attraverso la stipula di apposite polizze assicurative, le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone e alle cose circostanti.

Articolo 11 – Erogazione del contributo e collaudo finale

1. La prima quota del contributo concesso, pari al 45% del contributo complessivo, è erogata a titolo di anticipazione, a seguito della trasmissione da parte del soggetto beneficiario al MiSE- DGENRE della seguente documentazione:

a. comunicazione del CUP associato al Codice Operazione dell'intervento e del CIG (codice identificativo di gara), qualora richiesto ai sensi di legge;

b. richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione redatta secondo il modello di cui all'Allegato F;

c. copia del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, qualora non realizzata a cura del proponente.

2. La seconda quota del contributo concesso, pari al 50% del contributo complessivo, è erogata dopo l'inizio dei lavori, a seguito della trasmissione da parte del soggetto beneficiario al MiSE- DGENRE della seguente documentazione:

a. richiesta di erogazione del contributo a stato avanzamento lavori redatta secondo il modello di cui all'Allegato G;

b. dichiarazione di inizio lavori;

c. copia della carta d'identità del rappresentante o del soggetto delegato a tale funzione dal soggetto beneficiario;

d. rendicontazione delle spese sostenute, in misura almeno pari al 30% del costo ammesso, e copia delle fatture originali debitamente quietanzate, con indicazione delle singole voci di costo di cui all'articolo 3 relative ai componenti dell'impianto e la documentazione attestante il pagamento delle stesse;

e. il CD Rom contenente, in formato elettronico, tutta la documentazione redatta e predisposta in attuazione dei precedenti punti.

3. L'ultima quota, a titolo di saldo, pari al 5% del contributo concesso, è erogata a seguito della completa realizzazione dell'intervento. L'importo è determinato sulla base della spesa ammissibile, effettivamente sostenuta e rendicontata, tenuto conto altresì di eventuali economie e ribassi d'asta. In nessun caso il contributo rideterminato potrà essere superiore a quello concesso. Il costo rendicontato complessivo dell'iniziativa non potrà, comunque, essere superiore ad 1.000.000,00 di euro. Il trasferimento del saldo è effettuato a seguito della trasmissione da parte del soggetto beneficiario al MiSE- DGENRE della seguente documentazione:

a. richiesta di saldo redatta secondo il modello di cui all'Allegato H;

b. rendicontazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento e copia di tutte le fatture originali, debitamente quietanzate, con indicazione delle singole voci di costo, di cui all'articolo 3 relative ai componenti dell'impianto, sostenute e la documentazione attestante il pagamento delle stesse;

c. copia del certificato di regolare esecuzione lavori e collaudo redatto da tecnico abilitato;

d. copia della dichiarazione di conformità dell'impianto alle regole dell'arte, completa degli allegati obbligatori, ai sensi del D.M. 37/2008, rilasciata dall'installatore;

e. 10 foto in formato digitale ad alta qualità volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;

f. rapporto conclusivo, per gli impianti di geotermia a bassa entalpia di cui all'articolo 3, Tabella A, lettera c), redatto e sottoscritto da un geologo iscritto al relativo albo professionale, che riporti i seguenti elementi di dettaglio:

- rilievo fotografico dello stato dei luoghi dopo l'intervento;
- stratigrafia con il migliore dettaglio consentito dalla tecnica di perforazione utilizzata;
- risultati dell'eventuale Ground Response Test;
- rinvenimento di cavità e loro estensione verticale;
- presenza di acque sotterranee e livello piezometrico;
- perdite di fluidi di perforazione;
- tecnica di perforazione, macchinari e materiali (ivi compresi eventuali additivi) utilizzati;
- franamenti del perforo e tecniche di intervento adottate;
- tecniche di completamento del foro ad avvenuta installazione della sonda (ivi compresi i quantitativi e le tipologie di sospensioni iniettate);
- eventuali inconvenienti legati alla realizzazione dei fori e tecniche di intervento adottate;
- elementi conoscitivi aggiuntivi rilevati in fase di intervento e non definibili in fase di progetto;
- collaudo di tenuta;
- collaudo di flusso;
- dispositivi di monitoraggio installati e possibilità di storage dei dati rilevati (termometro, manometro, contatore elettrico, ecc.);

g. il CD Rom contenente, in formato elettronico, tutta la documentazione redatta e predisposta in attuazione dei precedenti punti.

h. scheda di monitoraggio per la sostenibilità ambientale (Allegato L), completa in ogni sua sezione e sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento o dal soggetto che sottoscrive il disciplinare di cui all'art. 9, comma 3.

i. copia della polizza assicurativa dell'impianto.

4. Relativamente alle Amministrazioni centrali dello Stato, il MiSE–DGENRE indicherà, all'atto della sottoscrizione dei relativi disciplinari, le modalità di pagamento più idonee a garantire il pieno utilizzo delle risorse stesse e la tracciabilità delle operazioni, anche in considerazione dei diversi regimi di contabilità e dei flussi finanziari interni di ciascuna Amministrazione beneficiaria.

5. Il trasferimento delle diverse rate di contributo è effettuata a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria sulla documentazione trasmessa, nonché dell'esito positivo di eventuali sopralluoghi effettuati da parte del Ministero.

6. Ai fini della verifica della documentazione, il Ministero si riserva di richiedere, tramite fax o tramite posta elettronica certificata integrazioni, approfondimenti o rettifiche alla documentazione prodotta, per la verifica della rispondenza della stessa con quanto previsto dal presente avviso pubblico. In caso di mancato invio di quanto richiesto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il MiSE-DGENRE procede alla revoca del contributo. A tal fine farà fede la marcatura temporale del fax di ricezione o l'avviso dell'avvenuta consegna della posta certificata.

7. Resta ferma la facoltà da parte del Ministero di richiedere in qualsiasi momento chiarimenti in ordine all'iniziativa finanziata, agli stati di avanzamento ed ai documenti di collaudo presentati.

Articolo 12 – Varianti in corso d'opera e proroghe

1. L'eventuale richiesta di varianti in corso d'opera da apportare all'iniziativa finanziata, nonché di proroga dei termini di inizio lavori e fine lavori, debitamente motivata e accompagnata da idonea documentazione giustificativa, dovrà essere trasmessa al Ministero, esclusivamente mediante plico raccomandato all'indirizzo di cui all'articolo 5, comma 2. Alla richiesta di proroga di inizio lavori o fine lavori, il proponente dovrà allegare un nuovo cronoprogramma (art. 5, comma 1, lettera i) aggiornato sulla base delle esigenze che hanno motivato la richiesta di proroga. Il MiSE - DGENRE comunicherà tempestivamente l'esito della valutazione al soggetto beneficiario.

2. Non potranno essere ammesse varianti che comportino una modifica sostanziale dell'intervento o che prevedano la realizzazione dell'intervento su un immobile diverso da quello indicato nell'istanza di contributo.

3. Nel caso in cui, dall'esame della documentazione trasmessa in relazione alla variante di cui al comma 1, risulti che per la realizzazione dell'iniziativa la potenza dell'impianto risulti inferiore a quella sulla cui base, in applicazione delle tabelle di cui all'Allegato D, è stato concesso il contributo, il MiSE- DGENRE provvederà alla riduzione dello stesso in proporzione.

4. L'approvazione della richiesta di variante non può comportare, in nessun caso, l'aumento del contributo originariamente ammesso.

5. E' consentita una sola richiesta di variante.

6. E' consentita una sola richiesta di proroga di inizio o fine lavori.

Articolo 13 – Verifiche e Controlli

1. Nell'ambito dei controlli sui contributi concessi a valere su risorse comunitarie, ai sensi dell'articolo 13 del Reg. CE n. 1828/2006, il Ministero ed i competenti organi nazionali e comunitari, potranno effettuare ispezioni presso i soggetti beneficiari, allo scopo di verificare lo stato d'attuazione delle iniziative agevolate, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte, l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di questo ultimo.

2. Ai fini di cui al comma 1, con l'istanza di accesso ai contributi del presente avviso, i soggetti beneficiari si impegnano a tenere a disposizione ed esibire per verifiche e controlli, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate per un periodo non inferiore a tre anni dalla chiusura del POI.

Articolo 14 – Decadenza e revoca dei contributi

1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel presente avviso pubblico, con riferimento alla trasmissione di documentazione e informazioni richieste ai sensi dell'articolo 7, alla sottoscrizione del disciplinare, all'inizio ed alla fine dei lavori, tenuto conto dell'eventuale proroga concessa ai sensi dell'articolo 12, costituisce motivo di revoca del finanziamento.
2. Qualora dalle verifiche effettuate, si riscontri il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, oppure che l'iniziativa realizzata non risponda agli obiettivi ed alle finalità che ne avevano determinato l'ammissione al contributo, tenuto altresì conto dei criteri che ne avevano

determinato la posizione nella graduatoria di merito di cui all'articolo 8, il MiSE- DGENRE procederà alla revoca del contributo.
3. Il beneficiario può sempre rinunciare al contributo per impedimenti sopraggiunti successivamente alla presentazione dell'istanza mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione di rinuncia determina la decadenza dell'assegnazione provvisoria del contributo, dalla data della ricezione al protocollo del Ministero. In tal caso, qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme eventualmente già erogate, aumentate degli interessi legali maturati.

4. Gli impianti realizzati mediante i contributi di cui al presente avviso non potranno essere alienati, né unitamente né disgiuntamente all'unità immobiliare sulla quale sono stati installati, per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del certificato di regolare esecuzione e collaudo pena la decadenza immediata dal beneficio e la possibilità da parte del Ministero di revocare il finanziamento provvedendo, secondo legge, al recupero delle somme già corrisposte.

Articolo 15 – Comunicazione e divulgazione dei risultati

1. Il Ministero pubblicizza le iniziative e i progetti finanziati con il presente avviso pubblico, attraverso la divulgazione di informazioni riguardanti tra l'altro, il soggetto/i beneficiario/i, il costo totale, il contributo finanziario concesso.
2. I beneficiari del finanziamento sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati dell'iniziativa finanziata.
3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative concernenti l'iniziativa finanziata devono evidenziare la fonte del finanziamento, il logo del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia- Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica e quello del POI.

Articolo 16 – Disposizioni finali e pubblicazione

1. Per le comunicazioni e/o le informazioni inerenti il presente avviso Pubblico, il Responsabile del procedimento è il dott. Domenico Mercuri (e-mail: domenico.mercuri@sviluppoeconomico.gov.it). Qualsiasi tipo di informazioni e/o richiesta di delucidazioni potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: poi.energia@sviluppoeconomico.gov.it.

2. Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale; un estratto dello stesso è pubblicato almeno su due quotidiani a tiratura nazionale e su un quotidiano a tiratura locale per ciascuna delle regioni interessate.

3. Nella sua versione completa e corredata di allegati il presente avviso è consultabile e scaricabile ai seguenti indirizzi internet:

- Sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it)
- Sito del POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007 – 2013 (www.poienergia.it).

4. L'elenco delle iniziative ammesse a finanziamento (graduatoria) sarà consultabile e scaricabile dai su indicati indirizzi internet e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 17 – Allegati

Gli Allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante del presente avviso.

1. Istanza di partecipazione all'avviso (Allegato A);
2. Scheda descrittiva dell'intervento da realizzare (Allegato B);
3. Specifiche tecniche (Allegato C);
4. Costi massimi ammissibili (Allegato D);
5. Indicazioni per la redazione del piano di comunicazione (Allegato E);
6. Richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione (Allegato F);
7. Richiesta di erogazione del contributo a stato avanzamento lavori - SAL (Allegato G);
8. Richiesta di erogazione del contributo a saldo (Allegato H);
9. Criteri di valutazione (Allegato I);
10. Scheda di monitoraggio per la sostenibilità ambientale (Allegato L).

Roma, 30 dicembre 2010

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO AI MINISTERI, ALLE UNIVERSITA', ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE, AI COMUNI E ALLE COMUNITA' MONTANE DELLE REGIONI CONVERGENZA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ESEMPLARI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 1.3 "*INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL'AMBITO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO*"

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Soggetto proponente del progetto (Ministeri, Università, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane)
____

Il/La sottoscritto/a

____

nato/a a_____________________________prov._______________il________________________
in qualità di rappresentante[1] di_______________________________, proprietaria/o dell'immobile, avente sede legale in ___________, via_____________________cap____________prov._______
Tel. _________________________ fax ______________________
e-mail _______________________________________indirizzo di posta elettronica certificata_______________
Codice Fiscale ____

CHIEDE

l'ammissione al contributo per la realizzazione di impianti di produzione di Energia da Fonti rinnovabili sul seguente Edificio/presso il seguente sito (indicare destinazione edificio, denominazione, comune, provincia, località, via/piazza/corso,civico, cap)____
____

DICHIARA

[1] Per rappresentante si intende anche il soggetto delegato dal soggetto proponente a tale funzione. In tal caso è necessario allegare l'atto di delega.

A tal fine ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000:
- che l'immobile/area è di proprietà del soggetto proponente;
- che i dati catastali relativi all'immobile/area sul quale si intende installare l'impianto sono i seguenti
Comune ____________Foglio______________particella_____________sub. _______________/

* che è in corso la procedura di accatastamento (protocollo n. ________________data richiesta_____________)
- che detta proprietà non è gravata da servitù che possano essere in contrasto con la realizzazione dell'intervento di cui alla presente richiesta di contributo.

A tal fine trasmette la presente istanza per la partecipazione al contributo con il seguente progetto:

REGIONE:
____
Tipologia di intervento di cui alla Tabella A dell'Avviso pubblico (art. 3, comma 3):
____

Costo totale del Progetto: Euro _________________________

Dichiara, altresì:

- di essere a conoscenza del fatto che il contributo non è cumulabile con nessun altro contributo nazionale, regionale e/o comunitario per le finalità del presente avviso;
- di autorizzare il Ministero dello Sviluppo Economico – DGENRE ad effettuare ispezioni e visite in loco allo scopo di verificare lo stato di realizzazione delle iniziative e quanto altro stabilito dal presente avviso pubblico;
- di impegnarsi a tenere a disposizione ed esibire per verifiche e controlli, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'iniziativa per un periodo non inferiore ai tre anni dalla data di chiusura del programma operativo;
- di essere consapevole di non poter alienare né unitamente né disgiuntamente l'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli impianti, per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del certificato di regolare esecuzione e collaudo pena la decadenza immediata dal beneficio e la possibilità da parte del Ministero di revocare il contributo provvedendo, secondo legge, al recupero delle somme già corrisposte;
- che il Codice Fiscale dell'Amministrazione richiedente è il seguente_______________________
- che il responsabile del procedimento è il/la
  ____
  (riportare il nominativo e la relativa qualifica).

CHIEDE

che ogni comunicazione relativa alla presente istanza sia inviata al seguente indirizzo_____________________________________(indicare comune, località, via/piazza/corso, numero civico).

COMUNICA

fin d'ora che le coordinate bancarie relative al *conto corrente di Tesoreria Unica o di Contabilità Speciale aperto presso la sezione territoriale della Banca d'Italia* alle quali far pervenire le somme erogate a titolo di anticipo e di stati avanzamento lavori dal Ministero dello Sviluppo Economico – DGENRE relativamente alla presente istanza, sono le seguenti:

c/c bancario numero____________________intestato a__________________
Coordinate bancarie (codice IBAN)____[2]

Si allegano i seguenti documenti:

a. scheda descrittiva degli interventi da realizzare, compilata sulla base dell'Allegato B, in conformità alle specifiche tecniche ed ai massimali di costo di cui agli Allegati C e D;
b. copia di eventuali deliberazioni di approvazione dell'iniziativa;
c. copia della carta di identità del rappresentate o del soggetto delegato a tale funzione da parte del soggetto proponente (in quest'ultimo caso è necessario allegare anche la copia dell'atto di delega);
d. planimetrie e fotografie dell'edificio interessato e, nel caso di interventi di geotermia a bassa entalpia di cui all'articolo 3, Tabella A lettera c), rilievo fotografico dello stato dei luoghi;
e. visura – del catasto terreni e del catasto fabbricati - relativa all'edificio interessato. A tal fine, in caso di procedura di accatastamento ancora in corso, i soggetti di cui all'articolo 3 del presente Avviso pubblico dovranno produrre idonea certificazione o apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante - o soggetto delegato a tale funzione - attestante l'avvio, *in data anteriore alla presentazione dell'istanza per il presente Avviso pubblico*, della procedura di accatastamento;
f. progettazione definitiva dell'intervento, che, nel caso di edifici sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., deve essere approvata dalla competente Soprintendenza;
g. per gli interventi di geotermia a bassa entalpia di cui all'articolo 3, Tabella A lettera c), relazione preliminare geologica / idrogeologica, redatta da un geologo iscritto al relativo albo professionale, con dettaglio delle indagini svolte, delle autorizzazioni richieste/acquisite, delle fonti bibliografiche consultate, delle metodologie di stima dei parametri geotermici utilizzate e con il dettaglio delle tecniche e tecnologie da adottare per:
    - la prevenzione di perdite di carburanti, lubrificanti, additivi;
    - la perforazione (macchinari e materiali ivi compresi fluidi e additivi utilizzati);
    - la gestione del cutting di perforazione;
    - la protezione del terreno al di sotto della perforatrice;
    - la gestione e l'eventuale smaltimento di fanghi di perforazione;
    - l'intervento in caso di incidenti;
    - la ricerca di sottoservizi e manufatti interrati;
    - l'individuazione e l'intervento in caso di rinvenimento di cavità sotterranee;
    - il mantenimento dell'isolamento di acquiferi idonei a scopi potabili;
    - l'intervento in caso di rinvenimento di acque in pressione;
    - l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
    - l'acquisizione di parametri utili al monitoraggio degli effetti delle realizzazioni;
    - l'esecuzione del collaudo di tenuta;
    - l'esecuzione del collaudo di flusso;
    - la posa delle condotte di collegamento;
    - il monitoraggio dell'intervento;
h. nota metodologica, ai fini dell'ottenimento della premialità di cui all'art. 8, comma 3;
i. cronoprogramma riguardante tutte le fasi previste dalla progettazione alla costruzione e l'esercizio, da cui si evinca anche il dettaglio delle autorizzazioni necessarie per il completamento dell'intervento;
l. piano di comunicazione di cui all'Allegato E;

---

[2] Relativamente alle Amministrazioni centrali dello Stato, il MiSE–DGENRE, con apposito provvedimento, indicherà, all'atto della sottoscrizione dei relativi disciplinari, le modalità di pagamento più idonee a garantire il pieno utilizzo delle risorse stesse e la tracciabilità delle operazioni, anche in considerazione dei diversi regimi di contabilità e dei flussi finanziari interni di ciascuna Amministrazione beneficiaria.

m. il CD Rom contenente, in formato elettronico, tutta la documentazione redatta e predisposta in attuazione dei precedenti punti.

Il sottoscritto, firmatario della presente istanza, dichiara altresì di essere a conoscenza dei rischi e delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni e certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti.

Data

____

Firma del Rappresentante
Autenticata nei termini di legge

____

ALLEGATO B

AVVISO PUBBLICO AI MINISTERI, ALLE UNIVERSITA', ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE, AI COMUNI E ALLE COMUNITA' MONTANE DELLE REGIONI CONVERGENZA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ESEMPLARI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 1.3 "*INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL'AMBITO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO*"

SCHEDA DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE

1. BREVE DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

2. DESCRIZIONE GENERALE

2.1 Responsabile da contattare			
Nome e Cognome del responsabile:			
Indirizzo:	Via:		N.
	Città:		CAP:
Telefono:		**Fax:**	
E-mail:			
Posta elettronica certificata:			

2.2 Localizzazione dell'edificio/area		
Denominazione:		
Indirizzo:	Via:	N.
	Città:	CAP:
Sottoscrittore proposta:		

Foglio	Particella	Subalterno	Categoria

Sezione	Denominatore

* Procedura di accatastamento in corso (protocollo n. ________________data richiesta_____________)

Superficie coperta	Superficie scoperta	N. piani

N. addetti		Bacino potenziale di utenza

Tipologia di utenti dell'edificio
(indicare se si tratta di studenti, di impiegati pubblici, turisti, cittadini, anziani, ...)

Presenza media giornaliera
(numero degli utenti mediamente presenti in ciascun giorno dell'anno)

Area in cui sorge l'immobile
(indicare se si tratta di centro storico, di periferia senza area di pertinenza, di periferia con terreno disponibile, altro)

Uso principale dell'edificio

Uso secondario dell'edificio

____

2.3 Descrivere brevemente le caratteristiche degli impianti per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento e per il raffrescamento presenti nell'edificio alla data di presentazione della richiesta contributo (tipologia di impianto, potenza dell'impianto, utenza servita ecc.)

2.4 Indicare i livelli di consumo annuali della struttura

Elettricità

(MWh): ______________________

Spesa (euro/anno): ________________________

Riscaldamento

	Consumi		Spesa (euro/anno)
gasolio	Litri		
metano	m^3		
GPL	m^3		
Altro (specificare):			

Raffrescamento

	Consumi		Spesa (euro/anno)
Elettricità	MWh		
Gas	m^3		
Altro (specificare)			

NB: Per impianti eolici operanti in regime di scambio sul posto, anche attivato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4, della legge n. 99 del 2009, andranno inseriti i dati dell'edificio in relazione alla cui utenza elettrica sarà attivato il contratto di scambio.

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DA REALIZZARE

3.1 Tipologia di intervento

Barrare le caselle relative alle tipologie di intervento in questione

- Produzione di energia elettrica e/o termica	
a) impianti di cogenerazione e di trigenerazione ad alto rendimento alimentati da fonti rinnovabili;	☐
b) impianti solari termici con sistema di "solar cooling";	☐
c) pompe di calore geotermiche a bassa entalpia;	☐
d) impianti eolici operanti in regime di scambio sul posto;	☐

1. Previsione delle date di esecuzione dei lavori (specificare i seguenti punti):
   - Data di avvio lavori: _____________
   - Stato di avanzamento lavori: ____
   - Data di fine lavori prevista: ____

3.2 Caratteristiche progettuali dell'intervento proposto

IMPIANTI DI COGENERAZIONE E/O TRIGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO	
Potenza nominale [kWe]	
Producibilità annua attesa [kWh]	
Tipologia di biomassa che alimenta l'impianto	
Potenza frigorifera del sistema di raffrescamento, se presente [kWf]	
IMPIANTI SOLARI TERMICI CON SISTEMA DI "SOLAR COOLING"	
Superficie captante [m2]	
Producibilità annua attesa [kWht]	
Tipologia di collettore installato [sottovuoto o piano vetrato]	
Potenza frigorifera del sistema di raffrescamento[kWf]	
Descrivere modalità di installazione dei pannelli sull'edificio	
POMPE DI CALORE GEOTERMICHE A BASSA ENTALPIA	
Potenza nominale raffrescamento [kWf]	
Potenza nominale riscaldamento [kWt]	
Produzione annua attesa [kWhf]	
Produzione annua attesa [kWht]	
COP (misurato alle condizioni stabilite dalla decisione 2007/742/CE)	
EER (misurato alle condizioni stabilite dalla decisione 2007/742/CE)	

IMPIANTI EOLICI	
Potenza nominale [kWe]	
Producibilità annua attesa [kWh]	

3.3 Per ogni tipologia di intervento prevista descrivere in dettaglio le tecniche e le tecnologie che saranno impiegate.

3.4 Stima dei costi necessari per la realizzazione dell'intervento proposto in conformità ai costi massimi ammissibili definiti nell'allegato D		
Stima dei costi in relazione alle diverse categorie di intervento		
Voci spese ammissibili		**Costo (€)**
	COSTO TOTALE	

4. PIANO DI COMUNICAZIONE

4.1 Piano di comunicazione da redigere sulla base dell'allegato E

5. ULTERIORI ELEMENTI DI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

5.1 La struttura ha già attivato un contratto con una ESCO (Società di servizi energetici)?

Se sì descrivere brevemente la tipologia di servizi oggetto di contratto e la durata.

5.2 La struttura è dotata di un contratto con operatori per la manutenzione e la gestione degli impianti?

Se sì descrivere brevemente la tipologia di servizi oggetto di contratto, la durata e l'eventuale presenza di clausole speciali per l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi.

6. INTEGRAZIONE AMBIENTALE

6.1 Riduzione emissioni gas serra

Valori attesi (Espressi in CO2 equivalente su ogni m_3 oggetto di intervento) confrontati con gli attuali valori di emissione

7. INTEGRAZIONE CULTURALE E PAESAGGISTICA

7.1 Breve descrizione di eventuali elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i ed indicazione degli estremi relativi ad eventuali atti e provvedimenti delle autorità preposte

8. COMMENTI

8.1 Inserire eventuali informazioni aggiuntive

data ______________________

____
(timbro e firma)

ALLEGATO C

AVVISO PUBBLICO AI MINISTERI, ALLE UNIVERSITA' , ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE, AI COMUNI E ALLE COMUNITA' MONTANE DELLE REGIONI CONVERGENZA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ESEMPLARI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 1.3 "*INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL'AMBITO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO*"

SPECIFICHE TECNICHE

IMPIANTI DI COGENERAZIONE O DI TRIGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

L'impianto deve essere progettato ed esercito in condizioni tali da rispettare l'assetto cogenerativo ad alto rendimento ai sensi del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni e provvedimenti attuativi .
L'impianto deve essere alimentato da biogas o biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009.

Per l'implementazione di sistemi di trigenerazione, si definiscono ammissibili, ai fini dell'agevolazione del presente Avviso, i seguenti gruppi di tecnologie alimentate ad energia termica prodotta dal cogeneratore: macchine frigorifere ad assorbimento, macchine frigorifere ad adsorbimento, macchine che implementino cicli di raffrescamento evaporativi il cui potenziale è aumentato dall'utilizzo di un componente desiccante (DEC - "Desiccant and Evaporative Cooling). Queste ultime possono essere del tipo a desiccante liquido o solido.

IMPIANTI SOLARI TERMICI CON SISTEMA DI "SOLAR COOLING"

Sono ammessi pannelli piani vetrati o sottovuoto.

Per l'implementazione di sistemi di "solar cooling", si definiscono ammissibili, ai fini dell'agevolazione del presente Avviso, i seguenti gruppi di tecnologie alimentate ad energia termica: macchine frigorifere ad assorbimento, macchine frigorifere ad adsorbimento, macchine che implementino cicli di raffrescamento evaporativi il cui potenziale è aumentato dall'utilizzo di un componente desiccante (DEC - "Desiccant and Evaporative Cooling). Queste ultime possono essere del tipo a desiccante liquido o solido.

Le macchine ammesse dovranno avere temperature e potenze di alimentazione, in condizioni nominali, compatibili con le tecnologie prescelte per la generazione di energia termica (tipologia di collettore solare) e con le relative potenze di generazione.

Possono essere ammessi al contributo esclusivamente gli interventi d'installazione di impianti il cui circuito solare copra il fabbisogno annuo per la climatizzazione con almeno il 75 %.

Possono essere ammessi al contributo esclusivamente gli interventi d'installazione di impianti in cui il rapporto fra mq di superficie del collettore solare e potenza frigorifera sia maggiore di 2. Per le macchine DEC dovranno essere installati almeno 8 mq di collettori solari per ogni 1000 m3/ora di area trattata.

I pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea o della Svizzera. I pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni. Gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni.

POMPE DI CALORE GEOTERMICHE A BASSA ENTALPIA

Sono ammissibili esclusivamente sistemi a ciclo chiuso.

Non sono ammissibili gli interventi che prevedono l'installazione di sonde geotermiche verticali in aree per la tutela degli acquiferi per uso idropotabile.

Le pompe di calore devono soddisfare i requisiti minimi per il rilascio del marchio di qualità ecologica ai sensi della decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007.

EOLICO

In relazione all'installazione dovrà essere prodotta una campagna di rilievi e misurazioni anemometriche sul sito di installazione la cui durata non può essere inferiore ad un anno, e da cui risulti che le ore equivalenti annue di funzionamento non sono inferiori a 1600.
Gli impianti devono operare in regime di scambio sul posto di cui all'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni. I Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono realizzare il servizio di scambio sul posto secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 4, della legge n. 99 del 2009.

ALLEGATO D

AVVISO PUBBLICO AI MINISTERI, ALLE UNIVERSITA’, ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE, AI COMUNI E ALLE COMUNITA’ MONTANE DELLE REGIONI CONVERGENZA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ESEMPLARI DA REALIZZARE NELL’AMBITO DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 1.3 “*INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL’AMBITO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO*”

COSTI MASSIMI AMMISSIBILI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	**COSTI MAX AMISSIBILI (IVA inclusa)**
Impianti di cogenerazione ad alto rendimento	
>alimentati da biomassa solida	*3500 €/kW*
>alimentati da biogas	*3000 €/kW*
>alimentati da oli vegetali o altri bioliquidi traccabili	*2000 €/kW*
Impianti eolici operanti in regime di scambio sul posto	*2000 €/kW*
Impianti solari termici con sistema di “solar cooling”	
> collettori piani vetrati + componenti del circuito solare	*700 €/mq*
> collettori sotto vuoto + componenti del circuito solare	*800 €/mq*
Pompe di calore geotermiche a bassa entalpia	*1800 €/kWt*
Macchine frigorifere e sistemi ausiliari da accoppiare ad impianti solari e macchine termiche (cogeneratori)	
> macchine frigorifere ad adsorbimento e ad assorbimento + sistemi di dissipazione calore + distribuzione del calore/freddo	*700 €/kWf*
> macchine DEC + sistemi di dissipazione calore + distribuzione del calore/freddo	*12€/m3 di aria primaria trattata dalla macchina*

I costi relativi alle macchine frigorifere e sistemi ausiliari si sommano ai costi dell’impianto di produzione dell’energia termica (cogenerazione o solare termico).

I suddetti costi massimi ammissibili sono incrementati del 15% qualora gli interventi siano realizzati su edifici di pregio sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

ALLEGATO E

AVVISO PUBBLICO AI MINISTERI, ALLE UNIVERSITA' , ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE, AI COMUNI E ALLE COMUNITA' MONTANE DELLE REGIONI CONVERGENZA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ESEMPLARI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 1.3 "*INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL'AMBITO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO*"

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE

Indirizzi e specifiche indicazioni per i piani di comunicazione

Ai fini dell'ammissibilità, le proposte di intervento dovranno essere accompagnate da un piano di comunicazione, rivolto alle associazioni di categoria e ai cittadini sul tema delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, collegato alla specifica iniziativa per cui si chiede il contributo, riguardante almeno due delle seguenti azioni:

1. **Comunicazione generale**: informazioni di carattere generale sulla sostenibilità, le varie tipologie di energie rinnovabili e sulla efficienza energetica. Descrizione dell'intervento per un pubblico di non esperti come le famiglie e i bambini. Una azione specifica dovrà essere rivolta alle scuole.
2. **Comunicazione tecnica**: informazioni di carattere tecnico riguardanti l'impianto ed il suo inserimento nel contesto. La comunicazione verterà anche sui criteri di scelta, sui dati progettuali e sui sistemi di acquisizione dei dati e sul monitoraggio dei risultati. La descrizione dell'intervento sarà mirata soprattutto a professionisti del settore e imprese di costruzioni ed installatrici di impianti. Un'azione specifica dovrà essere rivolta ai ragazzi dell'ultimo anno delle scuole superiori laddove presenti sul territorio ed, eventualmente, agli studenti universitari potenzialmente interessati a sviluppare percorsi lavorativi in questo settore.
3. **Comunicazione di accountability economico-finanziaria**: questa informazione riguarda soprattutto le stime sui benefici ed i dati raccolti durante la fase di monitoraggio in merito alla redditività dell'impianto, ossia ai vantaggi durante la gestione. Questa comunicazione, quindi, si rivolge a tutti coloro che sono coinvolti, in quanto "contribuenti", alla fase di finanziamento dell'impianto anche senza avere conoscenze tecniche. In questa tipologia

rientrano sia le famiglie che le imprese, ossia tutti coloro che pagano le bollette energetiche. Un'azione specifica dovrà essere rivolta alle associazioni imprenditoriali e commerciali.

Il piano di comunicazione dovrà prevedere interventi che comportano il coinvolgimento diretto dei target di potenziali destinatari:

- premi per cittadinanza e scuole;
- seminari ed incontri, anche in collaborazione con le locali associazioni di categoria imprenditoriale;
- gestione di punti/ sportelli informativi che prevedano la partecipazione di giovani e anziani;
- sistemi informativi tramite il web;
- cartellonistica da apporre in luoghi di facile ed immediato accesso alla cittadinanza;
- realizzazione di corti cinematografici, con possibilità di premi specifici.

Non sono considerati ammissibili interventi di ideazione e stampa di brochure, fascicoli informativi, libri fotografici.

Il piano dovrà prevedere un budget dei costi di realizzazione. I costi previsti per il piano non potranno superare il 5% del costo totale dell'iniziativa di produzione di energia da FER e saranno finanziate dal Ministero dello Sviluppo Economico – DGENRE a valere sulla linea di Attività 2.6 del POI.

ALLEGATO F

AVVISO PUBBLICO AI MINISTERI, ALLE UNIVERSITA' , ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE, AI COMUNI E ALLE COMUNITA' MONTANE DELLE REGIONI CONVERGENZA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ESEMPLARI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 1.3 "*INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL'AMBITO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO*"

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a |____|

nato/a a ________________________________ prov. |_____| il____/____/_______|

in qualità di rappresentante[1] di |____

____|

Ministero, Università, Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana
____

codice fiscale dell'Amministrazione beneficiaria |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede a |____|

via/corso/piazza |___________________________________| n. |_________|

CAP |_____________| provincia |_____|

tel. |_________________________| fax |_________________________|

e-mail |____|

indirizzo di Posta Elettronica Certificata
|____|
A seguito della concessione del contributo con Decreto del ………………….. per la realizzazione di un impianto di produzione di_____________________ (indicare la tipologia di iniziativa ai sensi dell'art. 3, comma 3, tabella A, dell'avviso pubblico) sull'edificio/area di proprietà

---

[1] Per rappresentante si intende anche il soggetto delegato dal soggetto proponente/beneficiario a tale funzione. In tal caso è necessario allegare l'atto di delega.

situato____(indicare via/corso/piazza, numero civico, provincia, cap)

A seguito dell'affidamento dell'incarico della progettazione esecutiva a ____ (indicare nome, cognome titolo, ragione o denominazione sociale etc….), in data ____/____/_______| per un importo pari a _______________ Euro

chiede[2]

l'erogazione dell'anticipo pari al 45% del contributo complessivo sul conto corrente di Tesoreria Unica o di Contabilità Speciale aperto presso la sezione territoriale della Banca d'Italia numero_____________ intestato a_________________
Coordinate bancarie (codice IBAN

chiede[3]

l'erogazione dell'anticipo pari al 45% del contributo complessivo tramite ____

Allega alla presente:

- comunicazione del CUP associato al Codice Operazione dell'intervento;
- comunicazione del CIG (Codice Identificativo di Gara), qualora richiesto ai sensi di legge;
- copia del contratto di affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva;
- copia della carta d'identità del rappresentante o del soggetto delegato a tale funzione dall'amministrazione beneficiaria.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti.

data ____________________

Firma del Rappresentante
Autenticata nei termini di legge

____

[2] Tale indicazione vale per le Università, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane

[3] Tale indicazione vale per le Amministrazioni Centrali dello Stato

ALLEGATO G

AVVISO PUBBLICO AI MINISTERI, ALLE UNIVERSITA', ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE, AI COMUNI E ALLE COMUNITA' MONTANE DELLE REGIONI CONVERGENZA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ESEMPLARI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 1.3 "*INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL'AMBITO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO*"

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A STATO AVANZAMENTO LAVORI- SAL

Il/La sottoscritto/a |____|

nato/a a ______________________________ prov. |_____| il____/____/_______|

in qualità di rappresentante[1] di |______________________________________

____|

Ministero, Università, Regione, Provincia, Comune, Comunità montana
____

codice fiscale dell'Amministrazione beneficiaria |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede a |______________________________________|

via/corso/piazza |______________________________| n. |________|

CAP |____________| provincia |_____|

tel. |______________________| fax |______________________|

e-mail |____|

indirizzo di Posta Elettronica Certificata |______________________________________|

A seguito della concessione del contributo con Decreto del……………………………….per la realizzazione di un impianto di produzione di______________________(indicare tipologia di iniziativa ai sensi dell'art. 3, comma 3, tabella A, dell'avviso pubblico) sull'edificio/area di proprietà situato______________________________(indicare via/corso/piazza, numero civico, provincia cap) e a seguito dell'avvio dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in data ____/____/_______ per un importo di_________

[1] Per rappresentante si intende anche il soggetto delegato dal soggetto proponente/beneficiario a tale funzione. In tal caso è necessario allegare l'atto di delega

chiede[2]

l'erogazione della quota pari a Euro_________________ pari al 50% del contributo complessivo sul conto corrente di Tesoreria Unica o di Contabilità Speciale aperto presso la sezione territoriale della Banca d'Italia numero_______________________________intestato____
Coordinate bancarie (codice IBAN)____

chiede[3]

l'erogazione dell'anticipo pari al 50% del contributo complessivo tramite____

dichiara le voci di spesa disaggregate
(ai sensi dell'art. 47 della D.P.R. 445/2000)

a) spese tecniche (progettazione dell'intervento, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti)

netto |______________________________| IVA |______________________________|

b) spese per la fornitura di beni, materiali e di componenti necessari alla realizzazione dell'intervento

netto |______________________________| IVA |______________________________|

c) spese per l'installazione e posa in opera dell'impianto di produzione di energia da FER,

netto |______________________________| IVA |______________________________|

d) costi delle opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto

netto |______________________________| IVA |______________________________|

e) spese per sistemi di acquisizione dati e analisi delle prestazioni per il monitoraggio

netto |______________________________| IVA |______________________________|

f) spese relative alla pubblicità dei bandi e avvisi, quali somme a disposizione della stazione appaltante, nel limite massimo del 2% dell'importo complessivo dei lavori fissato quale base di gara

netto |______________________________| IVA |______________________________|

[2] Tale indicazione vale per le Università, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane.
[3] Tale indicazione vale per le Amministrazioni Centrali dello Stato.

Allega alla presente:

- dichiarazione di inizio lavori;
- copia della carta d'identità del rappresentante o del soggetto delegato a tale funzione dal soggetto beneficiario;
- rendicontazione delle spese sostenute in misura almeno pari al 30 % del costo ammesso;
- copia delle fatture originali e della documentazione attestante il pagamento delle stesse;
- CD ROM contente, in formato elettronico, tutta la documentazione redatta e predisposta in attuazione dei punti precedenti.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti.

data ____________________

Firma del Rappresentante
Autenticata nei termini di legge

____

ALLEGATO H

AVVISO PUBBLICO AI MINISTERI, ALLE UNIVERSITA', ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE, AI COMUNI E ALLE COMUNITA' MONTANE DELLE REGIONI CONVERGENZA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ESEMPLARI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 1.3 "*INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL'AMBITO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO*"

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO

Il/La sottoscritto/a |____|

nato/a a ________________________________ prov. |_____| il____/____/_______|

in qualità di rappresentante[1] di |____

____|

Ministero, Università, Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana

____

codice fiscale dell'Amministrazione beneficiaria |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede a |____|

via/corso/piazza |____________________________________| n. |_________|

CAP |_____________| provincia |_____|

tel. |_________________________| fax |_________________________|

e-mail |____|

indirizzo di Posta Elettronica Certificata |____|

A seguito della concessione del contributo con decreto del……………… per la realizzazione di un impianto di produzione di________________________ (indicare tipologia di iniziativa ai sensi

[1] Per rappresentante si intende anche il soggetto delegato dal soggetto proponente a tale funzione. In tal caso è necessario allegare l'atto di delega

dell'art.3, comma 3, tabella A,dell'avviso pubblico) sull'edificio/area di proprietà situato____(indicare via/corso/piazza, numero civico, provincia cap) per un importo di ______________(Euro)

A seguito della fine dei lavori intervenuta in data____/____/_______ per un importo complessivo di____________________

chiede[2]

l'erogazione del saldo pari Euro_____________________del contributo complessivo sul conto corrente di Tesoreria Unica o di Contabilità Speciale aperto presso la sezione territoriale della Banca d'Italia numero_____________-----intestato a____
Coordinate bancarie (codice IBAN)____

chiede[3]

l'erogazione del saldo pari a Euro _____________del contributo complessivo tramite____

dichiara le voci di spesa disaggregate
(ai sensi dell'art. 47 della D.P.R. 445/2000)

a) spese tecniche (progettazione dell'intervento, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti)

netto |________________________________| IVA |_________________________________|

b) spese per la fornitura di beni, materiali e di componenti necessari alla realizzazione dell'intervento

netto |________________________________| IVA |_________________________________|

c) spese per l'installazione e posa in opera dell'impianto di produzione di energia da FER,

netto |________________________________| IVA |_________________________________|

d) costi delle opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto;

netto |________________________________| IVA |_________________________________|

---

[2] Tale indicazione vale per le Università, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane.
[3] Tale indicazione vale per le Amministrazioni Centrali dello Stato.

e) spese per sistemi di acquisizione dati e analisi delle prestazioni per il monitoraggio

netto |_______________________________| IVA |_______________________________|

f) spese relative alla pubblicità dei bandi e avvisi, quali somme a disposizione della stazione appaltante, nel limite massimo del 2% dell'importo complessivo dei lavori fissato quale base di gara

netto |_____________________________| IVA |_____________________________|

Allega alla presente:

- rendicontazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento e copia delle fatture originali, debitamente quietanzate, con indicazione delle singole voci di costo;
- copia del certificato di regolare esecuzione lavori/collaudo redatta da tecnico abilitato;
- 10 foto in formato digitale ad alta qualità volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;
- copia della dichiarazione di conformità dell'impianto alle regole dell'arte, completa degli allegati obbligatori, ai sensi del D.M. 37/2008, rilasciata dall'installatore;
- CD Rom contenente, in formato elettronico, tutta la documentazione redatta e predisposta in attuazione dei precedenti punti;
- scheda di monitoraggio per la sostenibilità ambientale;
- copia della polizza assicurativa dell'impianto;
- rapporto conclusivo, *per gli impianti di geotermia a bassa entalpia di cui all'articolo 3, Tabella A lettera c),* redatto e sottoscritto da un geologo iscritto al relativo albo professionale, che riporti i seguenti elementi di dettaglio:
  - rilievo fotografico dello stato dei luoghi dopo l'intervento;
  - stratigrafia con il migliore dettaglio consentito dalla tecnica di perforazione utilizzata;
  - risultati dell'eventuale Ground Response Test;
  - rinvenimento di cavità e loro estensione verticale;
  - presenza di acque sotterranee e livello piezometrico;
  - perdite di fluidi di perforazione;
  - tecnica di perforazione, macchinari e materiali (ivi compresi eventuali additivi) utilizzati;
  - franamenti del perforo e tecniche di intervento adottate;
  - tecniche di completamento del foro ad avvenuta installazione della sonda (ivi compresi i quantitativi e le tipologie di sospensioni iniettate);
  - eventuali inconvenienti legati alla realizzazione dei fori e tecniche di intervento adottate;
  - elementi conoscitivi aggiuntivi rilevati in fase di intervento e non definibili in fase di progetto;
  - collaudo di tenuta;
  - collaudo di flusso;
  - dispositivi di monitoraggio installati e possibilità di storage dei dati rilevati (termometro, manometro, contatore elettrico, ecc.);

- copia della carta d'identità del rappresentante o del soggetto delegato a tale funzione dall'amministrazione beneficiaria.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti.

data ______________________

Firma del Rappresentante
Autenticata nei termini di legge

____

ALLEGATO I

AVVISO PUBBLICO AI MINISTERI, ALLE UNIVERSITA', ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE, AI COMUNI E ALLE COMUNITA' MONTANE DELLE REGIONI CONVERGENZA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ESEMPLARI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 1.3 "*INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL'AMBITO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO*"

CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI	ELEMENTI DA VALUTARE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MAX PER CRITERIO
1. Rilevanza dell'edificio	a. Tipologia dell'edificio ed utenza servita	Asili nido, scuole di infanzia, università, strutture sportive, teatri, edifici museali, strutture* che accolgono beni storici, turistici, artistici e culturali **20 punti** Scuole elementari, medie e superiori, edifici sedi di amministrazioni, altre tipologie di edifici **10 punti**	Max 20 punti
2. Innovatività dell'intervento	a. Risultati attesi in termini di miglioramento dell'efficienza energetica; sostenibilità in termini di durata ed autonomia del progetto realizzato; trasferibilità dell'esperienza in altri contesti; b. Integrazione di tecnologie per l'utilizzo dell' energia elettrica e termica ivi comprese le modalità di utilizzo dell'energia prodotta; integrazione architettonica; c. Fabbisogno energetico della struttura che si prevede di soddisfare con energia da FER.	Fino a **10 punti** Fino a **10 punti** (Dal 20% al 45% di fabbisogno soddisfatto) **5 punti** (Dal 45% al 75% di fabbisogno soddisfatto) **10 punti** (Oltre il 75% di fabbisogno soddisfatto) **15 punti**	Max 35 punti
3. Integrazione con iniziative di efficienza energetica	Presenza di iniziative di efficientamento già realizzate o in corso di realizzazione sul medesimo edificio, collegate con	Interventi già realizzati **20 punti**	Max 20 punti

		l'iniziativa ed opportunamente evidenziate nella scheda descrittiva degli interventi compilata conformemente all'Allegato B	Interventi in corso di realizzazione **15 punti**	
4. Dettaglio ed accuratezza del cronoprogramma delle attività	a.	Dettaglio ed accuratezza del cronoprogramma delle attività di cui all'art. 5, punto 1 lettera i) in termini di individuazione e descrizione dell'iter procedurale e tecnico di realizzazione dell'intervento e delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione e funzionamento dell'intervento;	Livello basso **5 punti** Livello medio **10 punti** Livello elevato **15 punti**	Max 15 punti
5. Dettaglio e accuratezza del Piano di comunicazione	a.	Dettaglio ed accuratezza del programma delle azioni di comunicazione in termini di target di destinatari, tipologia di iniziative proposte e collegamento con altre iniziative in materia di diffusione della cultura delle energie rinnovabili.	Livello medio **5 punti** Livello elevato **10 punti**	Max 10 punti

* Sedi fisse e stabili, di proprietà dell'ente pubblico, che ospitano e accolgono, con carattere di continuità, beni storici, turistici, artistici e culturali (es. pinacoteche, siti museali, residenze e dimore storiche).

NOTA ESPLICATIVA

Criterio 2.a)
Risultati attesi in termini di miglioramento dell'efficienza energetica; sostenibilità in termini di durata ed autonomia del progetto realizzato; trasferibilità dell'esperienza in altri contesti (10 punti)
Il criterio valuta la capacità del progetto di conseguire i risultati attesi in termini di miglioramento dell'efficienza energetica delle utenze asservite all'impianto rispetto alla situazione precedente (consumo di energia primaria).
Per trasferibilità s'intende l'applicazione futura del progetto/modello, anche in termini di esperienza, in luoghi e contesti diversi da quelli in cui è stato realizzato.
Nel valutare la trasferibilità si considera la capacità del progetto di portare un valore aggiunto in termini di esperienza pilota in grado di diffondere buone prassi nel sistema.
Il criterio valuta le previsioni del progettista in termini di:
- miglioramento dell'efficienza energetica delle utenze asservite all'impianto in termini di consumo di energia primaria;
- ricadute dell'intervento sul settore e/o contesto lavorativo;
- trasferibilità dell'esperienza in altri contesti,
- sostenibilità in termini di durata ed autonomia del progetto realizzato.

Scala di valutazione del criterio 2.a:

Risultati attesi in termini di miglioramento dell'efficienza energetica; sostenibilità in termini di durata ed autonomia del progetto realizzato; trasferibilità dell'esperienza in altri contesti	***Punteggio***
Scarso: molto modeste le previsioni di miglioramento dell'efficienza energetica e di ricaduta dell'intervento nel settore e/o contesto lavorativo;	**2**
Sufficiente: sufficienti le previsioni di miglioramento dell'efficienza energetica e di ricaduta dell'intervento nel settore e/o contesto lavorativo;	**5**
Buono: buone previsioni di miglioramento dell'efficienza energetica e di ricaduta dell'intervento nel settore e/o contesto lavorativo. Rilevanti elementi di sostenibilità in termini di durata ed autonomia del progetto realizzato e trasferibilità dell'esperienza ad altri contesti.	**10**

Criterio 2.b)
Integrazione di tecnologie per l'utilizzo dell' energia elettrica e termica ivi comprese le modalità di utilizzo dell'energia prodotta; integrazione architettonica.

Il criterio valuta la completezza e l'efficienza del progetto in termini di utilizzo dell'energia prodotta come ad esempio sistemi di condizionamento estivo ed invernale a pompa di calore ad alta efficienza alimentati da energia prodotta tramite fonti rinnovabili, o applicazione della trigenerazione tramite accoppiamento al cogeneratore di un gruppo frigorifero;

Scala di valutazione del criterio 2.b:

Integrazione di tecnologie per l'utilizzo dell' energia elettrica e termica ivi comprese le modalità di utilizzo dell'energia prodotta; integrazione architettonica.	***Punteggio***
Scarso: molto modeste integrazioni di sistemi ad alta efficienza per l'utilizzo dell'energia prodotta;	**2**
Sufficiente: sufficienti integrazioni di sistemi ad alta efficienza per l'utilizzo dell'energia prodotta;	**5**
Buono: buone integrazioni di sistemi ad alta efficienza per l'utilizzo dell'energia prodotta; rilevanti elementi di integrazione architettonica dei sistemi energetici nell'edificio in oggetto.	**10**

ALLEGATO L

AVVISO PUBBLICO AI MINISTERI, ALLE UNIVERSITA', ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE, AI COMUNI E ALLE COMUNITA' MONTANE DELLE REGIONI CONVERGENZA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ESEMPLARI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 1.3 "*INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELL'AMBITO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO*"

SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

SEZIONE A – ANAGRAFICA DELL'INIZIATIVA
A.1 - Proponente: "chi", indicare il soggetto che intende realizzare l'investimento. Occorre indicare in modo chiaro ed inequivocabile il soggetto giuridico responsabile dell'intervento.
A.2 - Proposta: "cosa", indicare in modo chiaro e sintetico in cosa consiste l'intervento indicandone il titolo o riassumendo in pochi righi (max 3) di cosa si tratta.
A.3 - Ubicazione: "dove", indicare il luogo in cui si intende realizzare l'intervento riportando l'indirizzo attraverso la via, il civico, la località, il comune, la provincia.
A.4 - Localizzazione: le informazioni di questa sottosezione sono finalizzate alla precisa localizzazione delle iniziative nel sistema informativo geografico in uso presso l'Ufficio. A tal fine, oltre a fornire la precisa identificazione catastale del luogo sede dell'intervento dove si realizza l'investimento occorre produrne una adeguata rappresentazione cartografica rappresentandone il perimetro evidenziato con idonea campitura. In aggiunta alla indicazione cartacea è auspicabile sia fornita l'ubicazione precisa anche in formato digitale (dwg, dxf o shp), georeferenziato nel sistema di riferimento cartografico UTM 33N datum WGS84.
A.5 - Dimensione economica: indicare l'importo complessivo dell'investimento e l'importo per cui si richiede il finanziamento.

SEZIONE B – DATI SULL'INTERVENTO
1. Valori dei consumi antecedenti all'intervento (consumi 2009-2010)
2. Valori dei consumi **previsti** a valle dell'intervento
3. Valori dei consumi **registrati** in fase di esercizio
4. Percentuale delle esigenze di energia termica per riscaldamento soddisfatte dall'impianto (KWhtermici/anno di energia da FER / KWhtermici /anno totali * 100)
5. Percentuale delle esigenze di energia termica per raffrescamento soddisfatte dall'impianto (KWhtermici /anno di energia da FER / KWhtermici /anno totali * 100)
6. Percentuale delle esigenze di energia termica per acqua calda sanitaria soddisfatte dall'impianto (KWhtermici /anno di energia da FER / KWhtermici /anno totali * 100)
7. Energia elettrica per la climatizzazione risparmiata rispetto ai consumi medi degli anni precedenti (KWh/anno)
8. Tipo e volume di combustibili fossili per la climatizzazione risparmiati rispetto ai consumi medi degli anni precedenti

11A00869

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-022) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.